SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo (70%)

Anno 131° — Numero 240

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 13 ottobre 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 64

LEGGE 10 ottobre 1990, n. 286.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle aziende autonome per l'anno finanziario 1990.

90G0338

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 10 ottobre 1990, n. 287.

Norme per la tutela della concorrenza e del mercato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

NORME SULLE INTESE, SULL'ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE E SULLE OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE.

Art. 1.

Ambito di applicazione e rapporti con l'ordinamento comunitario

1. Le disposizioni della presente legge in attuazione dell'articolo 41 della Costituzione a tutela e garanzia del diritto di iniziativa economica, si applicano alle intese, agli abusi di posizione dominante e alle concentrazioni di imprese che non ricadono nell'ambito di applicazione degli articoli 65 e/o 66 del Trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, degli articoli 85 e/o 86 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea (CEE), dei regolamenti della CEE o di atti comunitari con efficacia normativa equiparata.

2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10, di seguito denominata Autorità, qualora ritenga che una fattispecie al suo esame non rientri nell'ambito di applicazione della presente legge ai sensi del comma 1, ne informa la Commissione delle Comunità europee, cui trasmette tutte le informazioni in suo possesso.

3. Per le fattispecie in relazione alle quali risulti già iniziata una procedura presso la Commissione delle Comunità europee in base alle norme richiamate nel comma 1, l'Autorità sospende l'istruttoria, salvo che per gli eventuali aspetti di esclusiva rilevanza nazionale.

4. L'interpretazione delle norme contenute nel presente titolo è effettuata in base ai principi dell'ordinamento delle Comunità europee in materia di disciplina della concorrenza.

Art. 2.

Intese restrittive della libertà di concorrenza

1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari.

2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel:

a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali;

b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico;

c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;

d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;

e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi.

3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.

Art. 3.

Abuso di posizione dominante

1. È vietato l'abuso da parte di una o più imprese di una posizione dominante all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, ed inoltre è vietato:

a) imporre direttamente o indirettamente prezzi di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose;

b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico, a danno dei consumatori;

c) applicare nei rapporti commerciali con altri contraenti condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;

d) subordinare la conclusione dei contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto dei contratti stessi.

Art. 4.

Deroghe al divieto di intese restrittive della libertà di concorrenza

1. L'Autorità può autorizzare, con proprio provvedimento, per un periodo limitato, intese o categorie di intese vietate ai sensi dell'articolo 2, che diano luogo a miglioramenti nelle condizioni di offerta sul mercato

i quali abbiano effetti tali da comportare un sostanziale beneficio per i consumatori e che siano individuati anche tenendo conto della necessità di assicurare alle imprese la necessaria concorrenzialità sul piano internazionale e connessi in particolare con l'aumento della produzione, o con il miglioramento qualitativo della produzione stessa o della distribuzione ovvero con il progresso tecnico o tecnologico. L'autorizzazione non può comunque consentire restrizioni non strettamente necessarie al raggiungimento delle finalità di cui al presente comma nè può consentire che risulti eliminata la concorrenza da una parte sostanziale del mercato.

2. L'Autorità può revocare il provvedimento di autorizzazione in deroga di cui al comma 1, previa diffida, qualora l'interessato abusi dell'autorizzazione ovvero quando venga meno alcuno dei presupposti per l'autorizzazione.

3. La richiesta di autorizzazione è presentata all'Autorità, che si avvale dei poteri di istruttoria di cui all'articolo 14 e provvede entro centoventi giorni dalla presentazione della richiesta stessa.

Art. 5.

Operazioni di concentrazione

1. L'operazione di concentrazione si realizza:

a) quando due o più imprese procedono a fusione;

b) quando uno o più soggetti in posizione di controllo di almeno un'impresa ovvero una o più imprese acquisiscono direttamente od indirettamente, sia mediante acquisto di azioni o di elementi del patrimonio, sia mediante contratto o qualsiasi altro mezzo, il controllo dell'insieme o di parti di una o più imprese;

c) quando due o più imprese procedono, attraverso la costituzione di una nuova società, alla costituzione di un'impresa comune.

2. L'assunzione del controllo di un'impresa non si verifica nel caso in cui una banca o un istituto finanziario acquisti, all'atto della costituzione di un'impresa o dell'aumento del suo capitale, partecipazioni in tale impresa al fine di rivenderle sul mercato, a condizione che durante il periodo di possesso di dette partecipazioni, comunque non superiore a ventiquattro mesi, non eserciti i diritti di voto inerenti alle partecipazioni stesse.

3. Le operazioni aventi quale oggetto o effetto principale il coordinamento del comportamento di imprese indipendenti non danno luogo ad una concentrazione.

Art. 6.

Divieto delle operazioni di concentrazione restrittive della libertà di concorrenza

1. Nei riguardi delle operazioni di concentrazione soggette a comunicazione ai sensi dell'articolo 16, l'Autorità valuta se comportino la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato nazionale in modo da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza. Tale situazione deve essere valutata tenendo conto delle possibilità di scelta dei fornitori e degli utilizzatori, della posizione sul mercato delle imprese interessate, del loro accesso alle fonti di approvvigionamento o agli sbocchi di mercato, della struttura dei mercati, della situazione competitiva dell'industria nazionale, delle barriere all'entrata sul mercato di imprese concorrenti, nonché dell'andamento della domanda e dell'offerta dei prodotti o servizi in questione.

2. L'Autorità, al termine dell'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, quando accerti che l'operazione comporta le conseguenze di cui al comma 1, vieta la concentrazione ovvero l'autorizza prescrivendo le misure necessarie ad impedire tali conseguenze.

Art. 7.

Controllo

1. Ai fini del presente titolo si ha controllo nei casi contemplati dall'articolo 2359 del codice civile ed inoltre in presenza di diritti, contratti o altri rapporti giuridici che conferiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto e di diritto, la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle attività di un'impresa, anche attraverso:

a) diritti di proprietà o di godimento sulla totalità o su parti del patrimonio di un'impresa;

b) diritti, contratti o altri rapporti giuridici che conferiscono un'influenza determinante sulla composizione, sulle deliberazioni o sulle decisioni degli organi di un'impresa.

2. Il controllo è acquisito dalla persona o dalla impresa o dal gruppo di persone o di imprese:

a) che siano titolari dei diritti o beneficiari dei contratti o soggetti degli altri rapporti giuridici suddetti;

b) che, pur non essendo titolari di tali diritti o beneficiari di tali contratti o soggetti di tali rapporti giuridici, abbiano il potere di esercitare i diritti che ne derivano.

Art. 8.

Imprese pubbliche e in monopolio legale

1. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli si applicano sia alle imprese private che a quelle pubbliche o a prevalente partecipazione statale.

2. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli non si applicano alle imprese che, per disposizioni di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato, per tutto quanto strettamente connesso all'adempimento degli specifici compiti loro affidati.

Art. 9.

Autoproduzione

1. La riserva per legge allo Stato ovvero a un ente pubblico del monopolio su un mercato, nonché la riserva per legge ad un'impresa incaricata della gestione di attività di prestazione al pubblico di beni o di servizi

contro corrispettivo, non comporta per i terzi il divieto di produzione di tali beni o servizi per uso proprio, della società controllante e delle società controllate.

2. L'autoproduzione non è consentita nei casi in cui in base alle disposizioni che prevedono la riserva risulti che la stessa è stabilita per motivi di ordine pubblico, sicurezza pubblica e difesa nazionale, nonché, salvo concessione, per quanto concerne il settore delle telecomunicazioni.

TITOLO II

ISTITUZIONE E COMPITI DELL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO.

Capo I

ISTITUZIONE DELL'AUTORITÀ

Art. 10.

Autorità garante della concorrenza e del mercato

1. È istituita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, denominata ai fini della presente legge Autorità, con sede in Roma.

2. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito dal presidente e da quattro membri, nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il presidente è scelto tra persone di notoria indipendenza che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo. I quattro membri sono scelti tra persone di notoria indipendenza da individuarsi tra magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti o della Corte di cassazione, professori universitari ordinari di materie economiche o giuridiche, e personalità provenienti da settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalità.

3. I membri dell'Autorità sono nominati per sette anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato.

4. L'Autorità ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con gli enti di diritto pubblico, e di chiedere ad essi, oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni. L'Autorità, in quanto autorità nazionale competente per la tutela della concorrenza e del mercato, intrattiene con gli organi delle Comunità europee i rapporti previsti dalla normativa comunitaria in materia.

5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono stabilite procedure istruttorie che garantiscono agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione.

6. L'Autorità delibera le norme concernenti la propria organizzazione è il proprio funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese nei limiti previsti dalla presente legge, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato.

7. L'Autorità provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dall'Autorità entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione, il quale deve comunque contenere le spese indicate entro i limiti delle entrate previste, sono stabiliti dal regolamento di cui al comma 6, che disciplina anche le modalità per le eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo, è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro del tesoro, sono determinate le indennità spettanti al presidente e ai membri dell'Autorità.

Art. 11.

Personale della Autorità

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dell'Autorità. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non può eccedere le centocinquanta unità. L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso ad eccezione delle categorie per le quali sono previste assunzioni in base all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

2. Il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere sono stabiliti in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per la Banca d'Italia, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell'Autorità.

3. Al personale in servizio presso l'Autorità è in ogni caso fatto divieto di assumere altro impiego o incarico o esercitare attività professionali, commerciali e industriali.

4. L'Autorità può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero di cinquanta unità. L'Autorità può inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi e problemi.

5. Al funzionamento dei servizi e degli uffici dell'Autorità sovraintende il segretario generale, che ne risponde al presidente, e che è nominato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del presidente dell'Autorità.

Capo II

POTERI DELL'AUTORITÀ IN MATERIA DI INTESE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ DI CONCORRENZA E DI ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE.

Art. 12.
Poteri di indagine

1. L'Autorità, valutati gli elementi comunque in suo possesso e quelli portati a sua conoscenza da pubbliche amministrazioni o da chiunque vi abbia interesse, ivi comprese le associazioni rappresentative dei consumatori, procede ad istruttoria per verificare l'esistenza di infrazioni ai divieti stabiliti negli articoli 2 e 3.

2. L'Autorità può, inoltre, procedere, d'ufficio o su richiesta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o del Ministro delle partecipazioni statali, ad indagini conoscitive di natura generale nei settori economici nei quali l'evoluzione degli scambi, il comportamento dei prezzi, o altre circostanze facciano presumere che la concorrenza sia impedita, ristretta o falsata.

Art. 13.
Comunicazione delle intese

1. Le imprese possono comunicare all'Autorità le intese intercorse. Se l'Autorità non avvia l'istruttoria di cui all'articolo 14 entro centoventi giorni dalla comunicazione non può più procedere a detta istruttoria, fatto salvo il caso di comunicazioni incomplete o non veritiere.

Art. 14.
Istruttoria

1. L'Autorità, nei casi di presunta infrazione agli articoli 2 o 3, notifica l'apertura dell'istruttoria alle imprese e agli enti interessati. I titolari o legali rappresentanti delle imprese ed enti hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine fissato contestualmente alla notifica ed hanno facoltà di presentare deduzioni e pareri in ogni stadio dell'istruttoria, nonché di essere nuovamente sentiti prima della chiusura di questa.

2. L'Autorità può in ogni momento dell'istruttoria richiedere alle imprese, enti o persone che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti utili ai fini dell'istruttoria; disporre ispezioni al fine di controllare i documenti aziendali e di prenderne copia, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato; disporre perizie e analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria.

3. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.

4. I funzionari dell'Autorità nell'esercizio delle loro funzioni sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio.

5. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti richiesti di fornire gli elementi di cui al comma 2 sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquanta milioni di lire se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a cento milioni di lire se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. Sono salve le diverse sanzioni previste dall'ordinamento vigente.

Art. 15.
Diffide e sanzioni

1. Se a seguito dell'istruttoria di cui all'articolo 14 l'Autorità ravvisa infrazioni agli articoli 2 o 3, fissa alle imprese e agli enti interessati il termine per l'eliminazione delle infrazioni stesse. Nei casi di infrazioni gravi, tenuto conto della gravità e della durata dell'infrazione, dispone inoltre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura non inferiore all'uno per cento e non superiore al dieci per cento del fatturato realizzato in ciascuna impresa o ente nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida relativamente ai prodotti oggetto dell'intesa o dell'abuso di posizione dominante, determinando i termini entro i quali l'impresa deve procedere al pagamento della sanzione.

2. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 1, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato ovvero, nei casi in cui sia stata applicata la sanzione di cui al comma 1, di importo minimo non inferiore al doppio della sanzione già applicata con un limite massimo del dieci per cento del fatturato come individuato al comma 1, determinando altresì il termine entro il quale il pagamento della sanzione deve essere effettuato. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività d'impresa fino a trenta giorni.

Capo III

POTERI DELL'AUTORITÀ IN MATERIA DI DIVIETO DELLE OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

Art. 16.
Comunicazione delle concentrazioni

1. Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 5 devono essere preventivamente comunicate all'Autorità qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale

dall'insieme delle imprese interessate sia superiore a cinquecento miliardi di lire, ovvero qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'impresa di cui è prevista l'acquisizione sia superiore a cinquanta miliardi di lire. Tali valori sono incrementati ogni anno di un ammontare equivalente all'aumento dell'indice del deflattore dei prezzi del prodotto interno lordo.

2. Per gli istituti bancari e finanziari il fatturato è considerato pari al valore di un decimo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale, esclusi i conti d'ordine, e per le compagnie di assicurazione pari al valore dei premi incassati.

3. Entro cinque giorni dalla comunicazione di una operazione di concentrazione l'Autorità ne dà notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Se l'Autorità ritiene che un'operazione di concentrazione sia suscettibile di essere vietata ai sensi dell'articolo 6, avvia entro trenta giorni dal ricevimento della notifica, o dal momento in cui ne abbia comunque avuto conoscenza, l'istruttoria attenendosi alle norme dell'articolo 14. L'Autorità, a fronte di un'operazione di concentrazione ritualmente comunicata, qualora non ritenga necessario avviare l'istruttoria deve dare comunicazione alle imprese interessate ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato delle proprie conclusioni nel merito, entro trenta giorni dal ricevimento della notifica.

5. L'offerta pubblica di acquisto che possa dar luogo ad operazione di concentrazione soggetta alla comunicazione di cui al comma 1 deve essere comunicata all'Autorità contestualmente alla sua comunicazione alla Commissione nazionale per le società e la borsa.

6. Nel caso di offerta pubblica di acquisto comunicata all'Autorità ai sensi del comma 5, l'Autorità deve notificare l'avvio dell'istruttoria entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione e contestualmente darne comunicazione alla Commissione nazionale per le società e la borsa.

7. L'Autorità può avviare l'istruttoria dopo la scadenza dei termini di cui al presente articolo, nel caso in cui le informazioni fornite dalle imprese con la comunicazione risultino gravemente inesatte, incomplete o non veritiere.

8. L'Autorità, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dall'inizio dell'istruttoria di cui al presente articolo, deve dare comunicazione alle imprese interessate ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle proprie conclusioni nel merito. Tale termine può essere prorogato nel corso dell'istruttoria per un periodo non superiore a trenta giorni, qualora le imprese non forniscano informazioni e dati a loro richiesti che siano nella loro disponibilità.

Art. 17

Sospensione temporanea dell'operazione di concentrazione

1. L'Autorità, nel far luogo all'istruttoria di cui all'articolo 16, può ordinare alle imprese interessate di sospendere la realizzazione della concentrazione fino alla conclusione dell'istruttoria.

2. La disposizione del comma 1 non impedisce la realizzazione di un'offerta pubblica di acquisto che sia stata comunicata all'Autorità ai sensi dell'articolo 16, comma 5, sempre che l'acquirente non eserciti i diritti di voto inerenti ai titoli in questione.

Art. 18.

Conclusione dell'istruttoria sulle concentrazioni

1. L'Autorità, se in esito all'istruttoria di cui all'articolo 16 accerta che una concentrazione rientra tra quelle contemplate dall'articolo 6, ne vieta l'esecuzione.

2. L'Autorità, ove nel corso dell'istruttoria non emergano elementi tali da consentire un intervento nei confronti di un'operazione di concentrazione, provvede a chiudere l'istruttoria, e deve dare immediata comunicazione alle imprese interessate ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato delle proprie conclusioni in merito. Tale provvedimento può essere adottato a richiesta delle imprese interessate che comprovino di avere eliminato dall'originario progetto di concentrazione gli elementi eventualmente distorsivi della concorrenza.

3. L'Autorità, se l'operazione di concentrazione è già stata realizzata, può prescrivere le misure necessarie a ripristinare condizioni di concorrenza effettiva, eliminando gli effetti distorsivi.

Art. 19.

Sanzioni amministrative pecuniarie per inottemperanza al divieto di concentrazione o all'obbligo di notifica

1. Qualora le imprese realizzino un'operazione di concentrazione in violazione del divieto di cui all'articolo 18, comma 1, o non ottemperino alle prescrizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo, l'Autorità infligge sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori all'uno per cento e non superiori al dieci per cento del fatturato delle attività di impresa oggetto della concentrazione.

2. Nel caso di imprese che non abbiano ottemperato agli obblighi di comunicazione preventiva di cui al comma 1 dell'articolo 16, l'Autorità può infliggere alle imprese stesse sanzioni amministrative pecuniarie fino all'uno per cento del fatturato dell'anno precedente a quello in cui è effettuata la contestazione in aggiunta alle sanzioni eventualmente applicabili in base a quanto previsto dal comma 1, a seguito delle conclusioni dell'istruttoria prevista dal presente capo III, il cui inizio decorre dalla data di notifica della sanzione di cui al presente comma.

Capo IV

DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 20.

Aziende ed istituti di credito, imprese assicurative e dei settori della radiodiffusione e dell'editoria

1. Nei confronti delle imprese operanti nei settori della radiodiffusione e dell'editoria l'applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 spetta all'autorità garante prevista dalla legislazione vigente per i settori della radiodiffusione e dell'editoria.

2. Nei confronti delle aziende ed istituti di credito l'applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 spetta alla competente autorità di vigilanza.

3. I provvedimenti delle autorità di vigilanza di cui ai commi 1 e 2, in applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6, sono adottati sentito il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10, che si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine l'autorità di vigilanza può adottare il provvedimento di sua competenza.

4. Nel caso di operazioni che coinvolgano imprese assicurative, i provvedimenti dell'Autorità di cui all'articolo 10 sono adottati sentito il parere dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo (ISVAP), che si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine l'Autorità di cui all'articolo 10 può adottare il provvedimento di sua competenza.

5. L'autorità di vigilanza sulle aziende ed istituti di credito può altresì autorizzare, per un tempo limitato, intese in deroga al divieto dell'articolo 2 per esigenze di stabilità del sistema monetario, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1. Detta autorizzazione è adottata d'intesa con l'Autorità di cui all'articolo 10 che valuta se l'intesa comporti o meno l'eliminazione della concorrenza.

6. L'Autorità di cui all'articolo 10 può segnalare alle autorità di vigilanza di cui ai commi 1 e 2 la sussistenza di ipotesi di violazione degli articoli 2 e 3.

7. Fatto salvo quanto disposto nei commi precedenti, allorché l'intesa, l'abuso di posizione dominante o la concentrazione riguardano imprese operanti in settori sottoposti alla vigilanza di più autorità, ciascuna di esse può adottare i provvedimenti di propria competenza.

8. Le autorità di vigilanza di cui al presente articolo operano secondo le procedure previste per l'Autorità di cui all'articolo 10.

9. Le disposizioni della presente legge in materia di concentrazione non costituiscono deroga alle norme vigenti nei settori bancario, assicurativo, della radiodiffusione e dell'editoria.

TITOLO III

POTERI CONOSCITIVI E CONSULTIVI DELL'AUTORITÀ

Art. 21.

Potere di segnalazione al Parlamento ed al Governo

1. Allo scopo di contribuire ad una più completa tutela della concorrenza e del mercato, l'Autorità individua i casi di particolare rilevanza nei quali norme di legge o di regolamento o provvedimenti amministrativi di carattere generale determinano distorsioni della concorrenza o del corretto funzionamento del mercato che non siano giustificate da esigenze di interesse generale.

2. L'Autorità segnala le situazioni distorsive derivanti da provvedimenti legislativi al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei Ministri e, negli altri casi, al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri competenti e agli enti locali e territoriali interessati.

3. L'Autorità, ove ne ravvisi l'opportunità, esprime parere circa le iniziative necessarie per rimuovere o prevenire le distorsioni e può pubblicare le segnalazioni ed i pareri nei modi più congrui in relazione alla natura e all'importanza delle situazioni distorsive.

Art. 22.

Attività consultiva

1. L'Autorità può esprimere pareri sulle iniziative legislative o regolamentari e sui problemi riguardanti la concorrenza ed il mercato quando lo ritenga opportuno, o su richiesta di amministrazioni ed enti pubblici interessati. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può chiedere il parere dell'Autorità sulle iniziative legislative o regolamentari che abbiano direttamente per effetto:

a) di sottomettere l'esercizio di una attività o l'accesso ad un mercato a restrizioni quantitative;

b) di stabilire diritti esclusivi in certe aree;

c) di imporre pratiche generalizzate in materia di prezzi e di condizioni di vendita.

Art. 23.

Relazione annuale

1. L'Autorità presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. Il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette entro trenta giorni la relazione al Parlamento.

Art. 24.

Relazione al Governo su alcuni settori

1. L'Autorità, sentite le amministrazioni interessate, entro diciotto mesi dalla sua costituzione presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri un rapporto circa le azioni da promuovere per adeguare ai principi della concorrenza la normativa relativa ai settori degli appalti pubblici, delle imprese concessionarie e della distribuzione commerciale.

TITOLO IV

NORME SUI POTERI DEL GOVERNO IN MATERIA DI OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

Art. 25.

Poteri del Governo in materia di operazioni di concentrazione

1. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, determina in linea generale e preventiva i criteri sulla base dei quali l'Autorità può eccezionalmente autorizzare, per rilevanti interessi generali dell'economia nazionale nell'ambito dell'integrazione europea, operazioni di concentrazione vietate ai sensi dell'articolo 6, sempreché esse non comportino la eliminazione della concorrenza dal mercato o restrizioni alla concorrenza non strettamente giustificate dagli interessi generali predetti. In tali casi l'Autorità prescrive comunque le misure necessarie per il ristabilimento di condizioni di piena concorrenza entro un termine prefissato.

2. Nel caso delle operazioni di cui all'articolo 16 alle quali partecipano enti o imprese di Stati che non tutelano l'indipendenza degli enti o delle imprese con norme di effetto equivalente a quello dei precedenti titoli o applicano disposizioni discriminatorie o impongono clausole aventi effetti analoghi nei confronti di acquisizioni da parte di imprese o enti italiani, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 16, comma 3, vietare l'operazione per ragioni essenziali di economia nazionale.

Art. 26.

Pubblicità delle decisioni

1. Le decisioni di cui agli articoli 15, 16, 18, 19 e 25 sono pubblicate entro venti giorni in un apposito bollettino, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nello stesso bollettino sono pubblicate, ove l'Autorità lo ritenga opportuno, le conclusioni delle indagini di cui all'articolo 12, comma 2.

TITOLO V

NORME IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE DI ENTI CREDITIZI

Art. 27.

Partecipazioni al capitale di enti creditizi

1. L'acquisizione o sottoscrizione di azioni o quote di enti creditizi, da chiunque effettuata, direttamente o per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona, deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia quando comporta, tenuto conto anche delle azioni o quote già possedute, una partecipazione superiore al cinque per cento del capitale dell'ente creditizio e, indipendentemente da tale limite, quando comporta il controllo dell'ente creditizio. L'autorizzazione è necessaria anche per l'acquisizione del controllo di una società che detiene partecipazioni al capitale di un ente creditizio superiori al suddetto limite.

2. Ai fini del presente titolo il rapporto di controllo si considera esistente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, anche quando un solo socio, o più soci attraverso la partecipazione a un sindacato di voto — nel qual caso ciascuno di essi è considerato controllante — possiedono più di un quarto del numero totale delle azioni ordinarie o delle quote ovvero più di un decimo se si tratta di società con azioni quotate in borsa, sempreché non sussista un socio o un altro sindacato di voto formato da altri soci con un maggior numero complessivo di azioni ordinarie o di quote o che disponga altrimenti del controllo sulla società. Costituisce sindacato di voto qualsiasi accordo tra soci che regola l'esercizio del voto. Ogni accordo che regola l'esercizio del voto deve essere comunicato alla Banca d'Italia entro 48 ore dalla data di stipulazione.

3. Le operazioni di cui al comma 1 che comportano, tenuto conto anche delle azioni o quote già possedute, una partecipazione non superiore al cinque per cento ma superiore all'uno per cento del capitale nonché le operazioni di cessione di azioni o quote già possedute che comportano una diminuzione della partecipazione superiore all'uno per cento, devono essere comunicate alla Banca d'Italia entro 48 ore dalla data di stipulazione.

4. Quando la partecipazione ha superato il cinque per cento del capitale dell'ente creditizio sono soggette a ulteriore autorizzazione le successive variazioni che comportano, di per sé o unitamente a variazioni precedenti, un aumento o una diminuzione della partecipazione superiore al due per cento del capitale dell'ente creditizio.

5. Se un soggetto autorizzato ai sensi dei commi precedenti perde alcuna delle condizioni che hanno resa necessaria l'autorizzazione deve darne comunicazione alla Banca d'Italia entro quindici giorni. Nel caso che la perdita delle condizioni sia conseguenza di un'operazione che comporti l'assunzione del controllo dell'ente creditizio da parte di un altro soggetto l'operazione deve essere previamente autorizzata dalla Banca d'Italia.

6. I soggetti diversi dagli enti creditizi e dagli enti o società finanziari, nonché le società o enti finanziari che controllano tali soggetti o ne sono controllati, non possono essere autorizzati ad acquisire o sottoscrivere, direttamente o per il tramite di società controllate o fiduciarie o per interposta persona, azioni o quote di un ente creditizio che comportino, unitamente a quelle già possedute, una partecipazione superiore al quindici per cento del capitale dello stesso o l'assunzione del controllo su di esso. Tuttavia nell'ipotesi di controllo attraverso la partecipazione a sindacati di voto, di cui al comma 2, l'autorizzazione può essere concessa se la partecipazione al sindacato del soggeto richiedente, tenuto conto anche delle azioni o quote già possedute e sindacate, non è determinante per la formazione della maggioranza richiesta per le deliberazioni del sindacato stesso.

7. Le' partecipazioni superiori all'uno per cento del capitale di enti creditizi, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere comunicate a mezzo raccomandata alla Banca d'Italia entro sessanta giorni precisando eventuali situazioni difformi da quelle autorizzabili ai sensi del presente articolo e il numero delle azioni o quote acquisite successivamente al 25 gennaio 1989. Le partecipazioni superiori al cinque per cento e quelle che comportano il controllo sull'ente creditizio si considerano autorizzate se la Banca d'Italia non dispone diversamente nel termine di centottanta giorni dalla data di spedizione della comunicazione. Il termine è sospeso qualora vengano richiesti all'interessato notizie e dati integrativi e riprende a decorrere dalla data di spedizione degli stessi. Tale richiesta può essere reiterata una sola volta. Sono fatte salve le facoltà di revoca di cui al comma 2 dell'articolo 28. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del tesoro comunica al Parlamento l'elenco delle partecipazioni eccedenti il limite di cui al comma 6 autorizzate ai sensi del presente comma. Le partecipazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge possedute da enti pubblici anche economici si intendono autorizzate indipendentemente dalla comunicazione.

8. Se alle operazioni di cui al comma 1 partecipano enti o imprese di Stati che non tutelano l'indipendenza degli enti creditizi con norme di effetto equivalente a quelle del presente titolo o applicano disposizioni discriminatorie o impongono clausole aventi effetti analoghi nei confronti di acquisizioni da parte di imprese o enti italiani, la Banca d'Italia comunica la domanda di autorizzazione al Ministro del tesoro, su proposta del quale il Presidente del Consiglio dei Ministri può, anche per ragioni essenziali di economia nazionale, vietare l'autorizzazione entro un mese dalla comunicazione.

Art. 28.

Autorizzazioni e comunicazioni

1. I soggetti interessati alla concessione delle autorizzazioni di cui all'articolo 27 devono farne domanda a mezzo raccomandata alla Banca d'Italia. L'autorizzazione si intende concessa se la Banca d'Italia non provvede entro il termine di novanta giorni dalla data di spedizione della raccomandata. Il termine è sospeso qualora vengano richiesti all'interessato notizie e dati integrativi e riprende a decorrere dalla data di spedizione della raccomandata di risposta; la richiesta di notizie e dati può essere reiterata una sola volta.

2. L'autorizzazione, anche se concessa tacitamente, può essere sempre sospesa o revocata dalla Banca d'Italia, tenuto conto delle posizioni acquisite o rafforzate per effetto di accordi di cui all'articolo 27, comma 2, o di altri eventi successivi alla autorizzazione.

3. I provvedimenti adottati dalla Banca d'Italia sono comunicati al richiedente e all'ente creditizio interessato. I provvedimenti che rifiutano, revocano o sospendono l'autorizzazione devono essere motivati.

4. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio determina i criteri per la concessione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni al fine di assicurare l'indipendenza dell'ente creditizio e la tutela degli interessi dei depositanti e avendo riguardo anche ai requisiti degli amministratori, dei sindaci, dei direttori generali e dei liquidatori delle società che hanno chiesto o ottenuto la autorizzazione e di quelli delle società o enti ai quali si riferiscono le partecipazioni degli enti creditizi, nonché ai rapporti di collegamento di carattere tecnico, finanziario, organizzativo e convenzionale esistenti tra il richiedente ed altri soggetti, con riferimento alla prevenzione di qualsiasi ipotesi di influenza dominante. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio inoltre stabilisce, su proposta della Banca d'Italia, apposite disposizioni per le quali i partecipanti al capitale con partecipazioni che comportano l'obbligo di richiesta di autorizzazione debbano sottoscrivere una responsabile dichiarazione (cosiddetto protocollo d'autonomia) in qualsiasi momento su richiesta della Banca d'Italia e comunque sempre in occasione della richiesta di autorizzazione all'assunzione o all'incremento delle partecipazioni. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio stabilisce in via generale, su proposta della Banca d'Italia, limiti massimi, criteri, modalità e vincoli relativamente alla fattispecie di cui all'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 27. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, con la medesima delibera, su proposta della Banca d'Italia, può emanare disposizioni in applicazione della presente legge per gli enti creditizi in materia di definizione di influenza dominante e di configurazione del socio rilevante. La Banca d'Italia può altresì impartire istruzioni per la salvaguardia della neutralità allocativa degli enti creditizi. Le deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

5. I modelli per le domande di autorizzazione e la documentazione da allegare, nonché i modelli per le comunicazioni di cui ai commi 3, 5 e 7 dell'articolo 27, sono stabiliti dalla Banca d'Italia e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 29.

Sospensione del voto obbligo di alienazione, sanzioni penali

1. Il diritto di voto inerente alle azioni o quote acquistate o sottoscritte, di cui all'articolo 27, non può essere esercitato prima della comunicazione del provvedimento di autorizzazione né quando questa non sia stata richiesta né dopo la comunicazione del provvedimento di rifiuto, sospensione o revoca dell'autorizzazione, né prima del decorso del termine di cui al comma 1 dell'articolo 28. In caso di inosservanza la deliberazione è impugnabile a norma dell'articolo 2377 del codice civile se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti inerenti alle predette azioni o quote. La impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia. Le azioni o quote per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

2. Le azioni o quote possedute da un soggetto di cui al comma 6 dell'articolo 27 che eccedono il quindici per cento del capitale dell'ente creditizio o ne comportano il controllo, devono essere alienate entro sei mesi dall'approvazione del bilancio dal quale risultano; per quelle esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, e comunicate alla Banca d'Italia a norma del comma 7 dell'articolo 27, il termine decorre dalla data di comunicazione del provvedimento ivi previsto. Qualora ciò non sia avvenuto, il tribunale, su richiesta della Banca d'Italia, ordina la vendita delle azioni o quote a mezzo di un agente di cambio o di un'azienda o istituto di credito.

3. Nei casi di omissione delle domande di autorizzazione, di omissione, incompletezza o falsità delle comunicazioni di cui all'articolo 27 e di violazione delle disposizioni dei commi 1 e 2, gli amministratori e i direttori generali delle società o dell'ente nonché i soci che omettono la comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 27 sono puniti, salvo che il fatto costituisca reato più grave, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per le azioni o quote non superiori al cinque per cento del capitale dell'ente creditizio che comportino il controllo dello stesso per effetto di accordi di cui all'articolo 27, comma 2, o di altri eventi successivi alla loro acquisizione o sottoscrizione. Sono fatte salve le posizioni di cui al secondo periodo del comma 6 dell'articolo 27 a condizione che l'autorizzazione ad acquistare o sottoscrivere le azioni o quote da cui derivano venga richiesta, ora per allora, entro 48 ore dalla stipulazione del sindacato di voto, o dalla partecipazione ad esso, e venga concessa dalla Banca d'Italia, secondo le disposizioni dell'articolo 28.

Art. 30.

Conflitti di interesse

1. Gli enti creditizi devono rispettare, per la concessione di credito in favore di soggetti a loro collegati o che in essi detengono una partecipazione rilevante al capitale o al fondo, i limiti indicati dalla Banca d'Italia in applicazione delle direttive del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

2. Tali limiti sono determinati con esclusivo riferimento al patrimonio dell'ente creditizio e alla partecipazione in esso detenuta dal soggetto richiedente il credito.

3. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio emana direttive in materia di conflitti di interesse tra gli enti creditizi ed i loro azionisti rilevanti, relativi alle altre attività bancarie.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31.

Sanzioni

1. Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alla violazione della presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 32.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 20 miliardi per il 1990, lire 32 miliardi per il 1991 e lire 35 miliardi per il 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Interventi per la tutela della concorrenza e del mercato».

Art. 33.

Competenza giurisdizionale

1. I ricorsi avverso i provvedimenti amministrativi adottati sulla base delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV della presente legge rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Essi devono essere proposti davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio.

2. Le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV sono promossi davanti alla corte d'appello competente per territorio.

Art. 34.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 ottobre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 41 della Costituzione è il seguente:

«Art. 41. — L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali».

— Si riporta il testo degli articoli 65 e 66 del trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio che è stato ratificato con la legge 25 giugno 1952, n. 766, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 17 luglio 1952:

«Art. 65. — 1. Sont interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées qui tendraient, sur le marché commun, directement ou indirectement, à empêcher, restreindre ou fausser le jeu normal de la concurrence et en particulier:

a) à fixer ou déterminer les prix;

b) à restreindre ou à contrôler la production, le développement technique ou les investissements;

c) à repartir les marchés, produits, clients ou sources d'approvisionnement.

2. Toutefois, la Haute Autorité autorise, pour des produits déterminés, des accords de spécialisation ou des accords d'achat ou de vente en commun, si elle reconnaît:

a) que cette spécialisation ou ces achats ou ces ventes en commun contribueront à une amélioration notable dans la production ou la distribution des produits visés;

b) que l'accord en cause est essentiel pour obtenir ces effets sans qu'il soit d'un caractère plus restrictif que ne l'exige son objet, et

c) qu'il n'est pas susceptible de donner aux entreprises intéressées le pouvoir de déterminer les prix, contrôler ou limiter la production ou les débouchés, d'une partie substantielle des produits en cause dans le marché commun, ni de les soustraire à une concurrence effective d'autres entreprises dans le marché commun.

Si la Haute Autorité reconnaît que certains accords sont strictement analogues, quant à leur nature et à leurs effets, aux accords visés ci-dessus, compte tenu notamment de l'application du présent paragraphe aux entreprises de distribution, elle les autorise également lorsqu'elle reconnaît qu'ils satisfont aux mêmes conditions.

Les autorisations peuvent être accordées à des conditions déterminées et pour une période limitée. Dans ce cas, la Haute Autorité renouvelle l'autorisation une ou plusieurs fois si elle constate qu'au moment du renouvellement, les conditions prévues aux alinéas *a)* à *c)* ci-dessus continuent d'être remplies.

La Haute Autorité révoque l'autorisation ou en modifie les termes si elle reconnaît que, par l'effet d'un changement dans les circonstances, l'accord ne répond plus aux conditions prévues ci-dessus, ou que les conséquences effectives de cet accord ou de son application sont contraires aux conditions requises pour son approbation.

Les décision comportant octroi, renouvellement, modification, refus ou révocation d'autorisation, ainsi que leurs motifs doivent être publiés, sans que les limitations édictées par l'article 47, deuxième alinéa, soient applicables en pareil cas.

3. la Haute Autorité peut obtenir conformément aux dispositions de l'article 47, toutes informations nécessaires à l'application du présent article, soit par demande spéciale adressée aux intéressés, soit par un règlement définissant la nature des accords, décisions ou pratiques qui ont à lui être communiqués.

4. Les accords ou décisions interdits en vertu du paragraphe 1 du présent article sont nuls de plein droit et ne peuvent être invoqués devant aucune juridiction des Etats membres.

La Haute Autorité a compétence exclusive, sous réserve des recours devant la Cour, pour se prononcer sur la conformité avec les dispositions du présent article desdits accords ou décisions.

5. La Haute Autorité peut prononcer contre les entreprises qui auraient conclu un accord nul de plein droit, appliqué ou tenté d'appliquer, par voie d'arbitrage, dédit, boycott, ou tout autre moyen, un accord ou une décision nuls de plein droit ou un accord dont l'approbation a été refusée ou révoquée, ou qui obtiendraient le bénéfice d'une autorisation au moyen d'informations sciemment fausses ou déformées, ou qui se livreraient à des pratiques contraires aux dispositions du paragraphe 1, des amendes et astreintes au maximum égales au double du chiffre d'affaires réalisé sur les produits ayant fait l'objet de l'accord, de la décision ou de la pratique contraires aux dispositions du présent article, sans préjudice, si cet objet est de restreindre la production, le développement technique ou les investissements, d'un relèvement du maximum ainsi déterminé à concurrence de 10 p. 100 du chiffre d'affaire annuel des entreprises en cause, en ce qui concerne l'amende, et de 20 p. 100 du chiffre d'affaires journalier, en ce qui concerne les astreintes.

«Art. 66. — 1. Est soumise à autorisation préalable de la Haute Autorité sous réserve des dispositions du paragraphe 3, toute opération ayant par elle même pour effet direct ou indirect, à l'intérieur des territoires visés à l'alinéa 1 de l'article 79, et du fait d'une personne ou d'une entreprise, d'un groupe de personnes ou d'entreprises, une concentration entre entreprises dont l'une au moins relève de l'application de l'article 80, que l'opération soit relative à un même produit ou à des produits différents, qu'elle soit effectuée par fusion, acquisition d'actions ou d'éléments d'actifs, prêt, contrat, ou tout autre moyen de contrôle. Pour l'application des dispositions ci-dessus, la Haute Autorité définit par un règlement, établi après consultation du Conseil, les éléments qui constituent le contrôle d'une entreprise.

2. La Haute Autorité accorde l'autorisation visée au paragraphe précédent, si elle reconnaît que l'opération envisagée ne donnera pas aux personnes ou aux entreprises intéressées, en ce qui concerne celui ou ceux des produits en cause qui relèvent de sa juridiction, le pouvoir:

de déterminer les prix, contrôler ou restreindre la production ou la distribution, ou faire obstacle au maintien d'une concurrence effective, sur une partie importante du marché desdits produits;

ou d'échapper, notamment en établissant une position artificiellement privilégiée et comportant un avantage substantiel dans l'accès aux approvisionnements ou aux débouchés, aux règles de concurrence résultant de l'application du Traité.

Dans cette appréciation, et conformément au principe de non discrimination énoncé à l'article 4, alinéa *b)*, la Haute Autorité tient compte de l'importance des entreprises de même nature existant dans la Communauté, dans la mesure qu'elle estime justifiée pour éviter ou corriger les désavantages résultant d'une inégalité dans les conditions de concurrence.

La Haute Autorité peut subordonner l'autorisation à toutes conditions qu'elle estime appropriées aux fins du présent paragraphe:

Avant de se prononcer sur une operation affectant des entreprises dont l'une au moins échappe à l'application de l'article 80, la Haute Autorité recueille les observations du gouvernement intéressé.

3. La Haute Autorité exempte de l'obligation d'autorisation préalable les catégories d'opérations dont elle reconnaît que par l'importance des actifs ou entreprises qu'elles affectent, considérée e liaison avec la nature de la concentration qu'elles réalisent, elles doivent être réputées conformes aux conditions requises par le paragraphe 2. Le règlement, établi à cet effet après avis conforme du Conseil, fixe également les conditions auxquelles cette exemption est soumise.

4. Sans préjudice de l'application de l'article 47 à l'égard des entreprises relevant de sa juridiction, la Haute Autorité peut, soit par un règlement établi après consultation du Conseil et définissant la nature des opérations qui ont à lui être communiquées, soit par demande spéciale adressée aux intéressés dans le cadre de ce règlement, obtenir des personnes physiques ou morales ayant acquis ou regroupé, ou devant acquérir ou regrouper les droits ou actifs en cause, toutes informations nécessaires à l'application du présent article sur les opérations susceptibles de produire l'effet visé au paragraphe 1.

5. Si une concentration vient à être réalisée, dont la Haute Autorité reconnaît qu'elle a été effectuée en infraction aux dispositions du paragraphe 1 et satisfait néanmoins aux conditions prévues par le paragraphe 2, elle subordonne l'approbation de cette concentration au versement, par les personnes ayant acquis ou regroupé les droits ou actifs en cause, de l'amende prévue au paragraphe 6, deuxième alinéa, sans que le montant puisse être inférieur à la moitié du maximum prévu audit alinéa dans les cas où il apparaît clairement que l'autorisation devait être demandée. A défaut de ce versement, la Haute Autorité applique les mesures prévues ci-après en ce qui concerne les concentrations reconnues illicites.

Si une concentration vient à être réalisée, dont la Haute Autorité reconnaît qu'elle ne peut satisfaire aux conditions générales ou particulières auxquelles une autorisation au titre du paragraphe 2 serait subordonné, elle constate par décision motivée le caractère illicite de cette concentration et, après avoir mis les intéressés en mesure de présenter leurs observations, ordonne la séparation des entreprises ou des actifs indument réunis ou la cessation du contrôle commun, et toute autre action qu'elle estime appropriée pour rétablir l'exploitation indépendante des entreprises ou des actifs en cause et restaurer des conditions normales de concurrence. Toute personne directement intéressée peut former contre ces décisions un recours dans les conditions prévues à l'article 33. Par dérogation audit article, la Cour a pleine compétence pour apprécier si l'opération réalisée a le caractère d'une concentration au sens du paragraphe 1 du présent article et des règlements pris en application du même paragraphe. Ce recours est suspensif. Il ne peut être formé qu'une fois ordonnées les mesures ci-dessus prévues, sauf accord donné par la Haute Autorité à l'introduction d'un recours distinct contre la décision déclarant l'opération illicite.

La Haute Autorité peut, à tout moment, et sauf application éventuelle des dispositions de l'article 39, alinéa 3, prendre ou provoquer les mesures conservatoires qu'elle estime nécessaires pour sauvegarder les intérêts des entreprises concurrentes et des tiers, et à prévenir toute action susceptible de faire obstacle à l'exécution de ses décisions. Sauf décision contraire de la Cour, les recours ne suspendent pas l'application des mesures conservatoires ainsi arrêtées.

La Haute Autorité accorde aux intéressés pour exécuter ses décisions, un délai raisonnable au delà duquel elle peut imposer de astreintes journalières à concurrence de un pour mille de la valeur des droits ou actifs en cause.

En outre, à défaut par les intéressés de remplir leurs obligations, la Haute Autorité prend elle même des mesures d'exécution et peut notamment suspendre l'exercice, dans les entreprises relevant de sa juridiction, des droits attachés aux actifs irrégulièrement acquis, provoquer la nomination par autorité de justice d'un administrateur séquestre pour ces actifs, en organiser la vente forcée dans des conditions préservant les intérêts légitimes de leurs proprietaires, annuler, à l'égard des personnes physiques ou morales ayant acquis, par l'effet de l'opération illicite, les droits ou actifs en cause, les actes, décisions, résolutions ou délibérations des organes dirigeants des entreprises soumises à un contrôle irrégulièrement établi.

La Haute Autorité est, en outre, habilitée à adresser aux États membres intéressés les recommandations nécessaires pour obtenir, dans le cadre des législations nationales, l'exécution des mesures prévues aux alinéas précédents.

Dans l'exercice de ses pouvoirs, la Haute Autorité tient compte des droits des tiers acquis de bonne foi.

6. La Haute Autorité peut imposer des amendes à concurrence de:

3 p. 100 de la valeur des actifs acquis ou regroupés, ou devant être acquis ou regroupés, aux personnes physiques ou morales qui se seraient soustraites aux obligations prévues par le paragraphe 4;

10 p. 100 de la valeur des actifs acquis ou regroupés, aux personnes physiques ou morales qui se seraient soustraites aux obligations prévues par le paragraphe 1, ce maximum étant relevé, au delà du douzième mois qui suit la réalisation de l'opération, d'un vingt-quatrième par mois supplementaire écoulé jusqu'à la constatation de l'infraction par la Haute Autorité;

10 p. 100 de la valeur des actifs acquis ou regroupés, ou devant être acquis ou regroupés, aux personnes physiques ou morales qui auraient obtenu ou tenté d'obtenir le bénéfice des dispositions prévues au paragraphe 2 au moyen d'informations fausses où déformées;

15 p. 100 de la valeur des actifs acquis ou regroupés, aux entreprises relevant de sa juridiction qui auraient participé ou se seraient prêtées à la réalisation d'opérations contraires aux dispositions du présent article.

Un recours est ouvert devant la Cour, dans les conditions de l'article 36, au profit des personnes qui sont l'objet des sanctions prévues au présent paragraphe.

7. Si la Haute Autorité reconnaît que des entreprises publiques ou privées qui, en droit ou en fait, ont ou acquièrent, sur le marché d'un des produits relevant de sa juridiction, une position dominante qui les soustrait à une concurrence effective dans une partie importance du marché commun, utilisent cette position à des fins contraires aux objectifs du présent Traité, elle leur adresse toutes recommandations propres à obtenir que cette position ne soit pas utilisée à ces fins. A défaut d'exécution satisfaisante desdites recommandations dans un délai raisonnable, la Haute Autorité, par décisions prises en consultation avec le gouvernement intéressé, et sous les sanctions prévues respectivement aux articles 58, 59 e 64, fixe les prix et conditions de vente à appliquer par l'entreprise en cause, ou établit des programmes de fabrication ou des programmes de livraison à exécuter par elle».

— Si riporta il testo degli articoli 85 e 86 del trattato istitutivo della Comunità economica europea (CEE), ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 317 del 23 dicembre 1957:

«Art. 85. — 1. Sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazione d'imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra gli Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ed in particolare quelli consistenti nel:

a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;

b) limitare o controllare le produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;

c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;

d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;

e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto.

3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili:

a qualsiasi accordo o categoria di accordi tra imprese;

a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni d'imprese e

a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate,

che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di:

a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi;

b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

«Art. 86. — È incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo.

Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:

a) nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi di acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque;

b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori;

c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;

d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi».

Nota all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'art. 2359 del codice civile:

«Art. 2359 *(Società controllate e società collegate).* — Sono considerate società controllate:

1) le società in cui un'altra società, in virtù delle azioni o quote possedute, dispone della maggioranza richiesta per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria;

2) le società che sono sotto l'influenza dominante di un'altra società in virtù delle azioni o quote da questa possedute o di particolari vincoli contrattuali con essa;

3) le società controllate da un'altra società mediante le azioni o quote possedute da società controllate da questa.

Sono considerate collegate le società nelle quali si partecipa in misura superiore al decimo del loro capitale, ovvero in misura superiore al ventesimo se si tratta di società con azioni quotate in borsa».

Nota all'art. 11:

— Il testo dell'art. 16 della legge n. 56/1987 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), come modificato dall'art. 4, commi 4-*bis* e 4-*quinquies*, del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160, e dall'art. 7, comma 13, del D.L. 15 settembre 1990, n. 259, in corso di conversione in legge, è il seguente:

«Art. 16 (Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici). — 1. *Le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in una o più regioni, le province, i comuni e le unità sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti.*

2. *I lavoratori di cui al comma 1 possono trasferire la loro iscrizione presso altra circoscrizione ai sensi dell'articolo 1, comma 4. L'inserimento nella graduatoria della nuova sezione circoscrizionale avviene con effetto immediato.*

3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla base delle graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di enti la cui attività si esplichi nel territorio di più circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie delle circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attività si esplichi nell'intero territorio regionale, con riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni della regione, secondo un sistema integrato definito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4.

4. Le modalità di avviamento dei lavoratori nonché le modalità e i criteri delle selezioni tra i lavoratori avviati sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

5. Le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in più regioni, per i posti da ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla base della graduatoria delle domande presentate dagli interessati. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti i criteri per la formazione della graduatoria unica nonché i criteri e le modalità per la informatizzazione delle liste.

6. Le offerte di lavoro da parte della pubblica amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale la cadenza dei bandi, secondo le direttive impartite dal Ministro per la funzione pubblica.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore di principio e di indirizzo per la legislazione delle regioni a statuto ordinario.

8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le assunzioni presso le Forze armate e i corpi civili militarmente ordinati».

Nota all'art. 27:

— Per il testo dell'art. 2359 del codice civile si veda la nota all'art. 7.

Nota all'art. 29:

— Si riporta il testo dell'art. 2377 del codice civile.

«Art. 2377 *(Invalidità delle deliberazioni).* — Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e dell'atto costitutivo, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo possono essere impugnate dagli amministratori, dai sindaci e dai soci assenti o dissenzienti, e quelle dell'assemblea ordinaria altresì dai soci con diritto di voto limitato, entro tre mesi dalla data della deliberazione, ovvero, se questa è soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese, entro tre mesi dall'iscrizione.

L'annullamento della deliberazione ha effetto rispetto a tutti i soci ed obbliga gli amministratori a prendere i conseguenti provvedimenti, sotto la propria responsabilità. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.

L'annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dell'atto costitutivo».

Nota all'art. 31:

— La legge n. 689/1981 reca: «Modifiche al sistema penale». Il capo I della citata legge concerne le sanzioni amministrative; le sezioni I e II riguardano rispettivamente: «Principi generali» e «Applicazione».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1240):

Presentato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (BATTAGLIA) il 26 luglio 1988.

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede referente, il 29 luglio 1988, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 8ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 10ª commissione, in sede referente, il 28 settembre 1988, il 4 ottobre 1988, 15 febbraio 1989.

Assegnato nuovamente alla 10ª commissione, in sede redigente, il 18 febbraio 1989.

Esaminato dalla 10ª commissione, in sede redigente, il 1°, 8, 15 marzo 1989.

Presentazione del testo degli articoli annunciata il 16 marzo 1989 (atto n. 1240/*A* - relatore on. CASSOLA).

Esaminato in aula e approvato il 16 marzo 1989.

Camera dei deputati (atto n. 3755):

Assegnato alla X commissione (Attività produttive), in sede referente, il 30 marzo 1989, con pareri delle commissioni I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX e XI.

Esaminato dalla X commissione, in sede referente, il 19, 25, 26 ottobre 1989; 8, 9 novembre 1989; 15 dicembre 1989; 1°, 14 febbraio 1990; 29 marzo 1990; 3, 4 aprile 1990.

Assegnato nuovamente alla X commissione, in sede legislativa, il 14 aprile 1990.

Esaminato dalla X commissione, in sede legislativa, il 16, 23 maggio 1990; 6, 20 giugno 1990; 4, 11, 17, 18, 24, 25 luglio 1990 e approvato il 27 luglio 1990, con modificazioni.

Senato della Repubblica (atto n. 1240/*B*):

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede deliberante, il 31 luglio 1990, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 8ª.

Esaminato dalla 10ª commissione il 26 settembre 1990 e approvato il 27 settembre 1990.

90G0340

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 ottobre 1990.

Deroga al divieto di cui all'art. 1 del decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216, convertito dalla legge 3 ottobre 1990, n. 271, recante misure cautelari a tutela dei beni e degli interessi economici dello Stato del Kuwait.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216, convertito dalla legge 3 ottobre 1990, n. 271, recante misure cautelari a tutela dei beni e degli interessi economici dello Stato del Kuwait, ed in particolare il disposto dell'art. 4;

Vista l'istanza del 17 settembre 1990 presentata dall'ambasciata dello Stato del Kuwait per conto delle società Kuwait Petroleum Co. (K.P.C.) e Kuwait Oil Tanker Co. (K.O.T.C.), tendente ad ottenere una deroga ai sensi dell'art. 4 del citato decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216;

Su proposta del Ministro degli affari esteri, sentiti i Ministri del tesoro e del commercio con l'estero, che hanno espresso il loro parere favorevole;

Decreta:

Articolo unico

In deroga al divieto di cui all'art. 1 del decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216, convertito dalla legge 3 ottobre 1990, n. 271, le società Kuwait Petroleum Co. (K.P.C.) e Kuwait Oil Tanker Co. (K.O.T.C.) sono autorizzate, con effetto dalla data di presentazione dell'istanza, a continuare a svolgere attività e transazioni commerciali, finanziarie e valutarie connesse ad operazioni di trasporto marittimo con le navi da esse controllate, di cui all'unito elenco, fermo restando il divieto di effettuare trasporti provenienti da o destinati al Kuwait o all'Iraq, e trasferimenti di alcun genere, in denaro o in natura, che siano in qualunque modo destinati al Kuwait o all'Iraq, nonché ogni altro divieto previsto dall'ordinamento giuridico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 1990

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro degli affari esteri
DE MICHELIS

Nome	Bandiera
Al Kuwaitian	Kuwait
Al Sabiyah	Kuwait
Al Badiyah	Kuwait
Al Deerah	Kuwait
Ras Al Zour	Kuwait
Sandgate	Regno Unito
Chilham Castle	Regno Unito
Keefah	Kuwait
Al Maqwa	Kuwait
Yarbah	Kuwait
Sahrah	Kuwait
Remas	Kuwait
Gas Al Ahmadi	Kuwait
Gas Al Burgan	Kuwait
Gas Al Kuwait	Kuwait
Gas Al Minagish	Kuwait
Radiyah	Kuwait
Arabiyah	Kuwait
Al Wataniah	Kuwait
Bridgeton	U.S.A.
Tonsridge	Regno Unito
Al Jabeiyah	Kuwait
Bubiyan	Kuwait
Sazinam	Kuwait
Al Funtas	Kuwait

90A4409

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 29 settembre 1990.

Aggiornamenti e modificazioni all'allegato del decreto ministeriale 24 giugno 1987, concernente programma sistematico di interventi miranti alla più efficace lotta contro le frodi e le sofisticazioni degli alimenti e delle bevande.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

E

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito in legge 7 agosto 1986, n. 462, concernente: «Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari»;

Visto in particolare l'art. 6 di detto decreto-legge, convertito con legge 7 agosto 1986, n. 426, che prevede la definizione di un programma sistematico di interventi per una più efficace lotta contro le frodi e le sofisticazioni degli alimenti e delle bevande;

Visti i decreti interministeriali 24 giugno 1987 e 5 aprile 1989, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 17 luglio 1987 e n. 99 del 29 aprile 1989, concernenti i programmi sistematici di interventi miranti alla più efficace lotta contro le frodi e le sofisticazioni degli alimenti e delle bevande;

Vista la direttiva del Consiglio CEE n. 89/397/CEE del 14 giugno 1989, relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» CEE del 30 giugno 1989, n. L 186;

Ritenuto opportuno, tenendo anche conto delle esperienze acquisite, di procedere ad una modifica e ad un aggiornamento dei programmi approvati con i succitati decreti interministeriali del 24 giugno 1987 e 5 aprile 1989;

Decretano:

Art. 1.

È approvato l'unito allegato recante aggiornamenti e modificazioni del programma allegato al decreto interministeriale 24 giugno 1987, di cui alle premesse.

Art. 2.

Le prescrizioni di cui all'allegato del decreto interministeriale 5 aprile 1989 trovano applicazione fino all'avvenuta realizzazione, da parte delle regioni, dei programmi emanati in attuazione del decreto interministeriale stesso.

Roma, 29 settembre 1990

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
SACCOMANDI

ALLEGATO

Nell'allegato al decreto interministeriale 24 giugno 1987 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 17 luglio 1987), al capitolo I - Criteri generali, sono aggiunti i seguenti capoversi:

«Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmetteranno annualmente, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, al Ministero della sanità - Direzione generale per l'igiene degli alimenti e per la nutrizione, una relazione consuntiva dell'attività di vigilanza e controllo svolta nel settore degli alimenti e delle bevande con indicazione dei relativi risultati ed eventuali note osservative, precisando tra l'altro:

i criteri che hanno presieduto all'elaborazione dei programmi;
il numero e la natura dei controlli effettuati;
il numero e la natura delle infrazioni constatate.

La data del 31 gennaio di ciascun anno è stata indicata per consentire l'elaborazione in modo omogeneo dei dati pervenuti da ciascuna regione e trasmetterli alla commissione CEE entro il 1° maggio successivo.

Nel corso delle attività deve essere tenuto presente che i prodotti destinati ad altro Stato membro siano controllati con le stesse modalità di quelli posti in commercio sul territorio nazionale.

Dovrà essere anche previsto che i prodotti destinati ad essere esportati fuori delle Comunità formino oggetto di un controllo appropriato.

Ai fini del controllo si precisa che lo stesso consiste in una o più delle operazioni seguenti effettuate in funzione delle finalità prefissate:

1) ispezione;
2) prelievo ed analisi di campioni;
3) controllo dell'igiene del personale;
4) esame del materiale scritto e dei documenti di vario genere;
5) esame dei sistemi di verifica eventualmente installati dall'impresa e dei relativi risultati.

Al capitolo II - Attività dei laboratori di analisi, è aggiunto dopo il penultimo capoverso quanto segue:

«Tenuto conto della necessità di disporre sul territorio nazionale di una rete di laboratori cui affidare ricerche ed indagini che richiedano elevata specializzazione del personale ed apparecchiature di costo di acquisto e gestione rilevante, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano individueranno a livello regionale o interregionale quei laboratori le cui dotazioni organiche e strumentali consentano lo svolgimento dei compiti citati.

Inoltre in vista del mercato unico che sarà realizzato dal 1° gennaio 1993, occorre che i laboratori siano in grado di poter controllare i prodotti alimentari che, provenienti da Paesi terzi, arrivano nelle strutture italiane per essere destinati, oltre che al mercato nazionale, anche agli altri Paesi comunitari».

Al capitolo III - Programma degli interventi di vigilanza e controllo, è aggiunto il seguente terzultimo capoverso:

«Le regioni terranno in debito conto anche la programmazione dei controlli dei prodotti alimentari che o rappresentano delle specialità locali oppure abbiano rilevante importanza nell'ambito della produzione regionale».

Allo stesso capitolo III - Programma degli interventi di vigilanza e controllo, l'ultimo capoverso è modificato come segue:

«Per quanto riguarda l'anno 1991, per l'attuazione di tale monitoraggio, si suggerisce quanto segue:

1) Per l'olio di oliva vergine ciascun laboratorio sottoporrà ai relativi accertamenti analitici olio sia di produzione nazionale che di importazione.

Una parte di tali accertamenti dovrà essere riservata agli olii di oliva prelevati a livello di frantoi per verificare l'eventuale presenza di sostanze estranee (olii diversi da quelli vergini di oliva, eventuali inquinanti di origine ambientale o derivati dalla tecnologia utilizzata per la loro produzione o conservazione, ivi compresi eventuali residui di solventi presenti).

Si suggerisce, inoltre, nelle aree dove esistono frantoi, di procedere al prelievo di campioni di olive o dell'olio ottenuto dalle stesse ai fini di una comparazione fra gli eventuali inquinanti presenti nelle olive e negli altri olii prelevati.

2) Per i cereali di importazione, gli uffici sanitari di confine effettueranno prelievi di campioni di partite di cereali nella fase anteriore alla nazionalizzazione che saranno inviati ai laboratori dei servizi multizonali di prevenzione ovvero agli istituti zooprofilattici per gli esami analitici ai fini dell'accertamento del rispetto dei livelli dei residui di presidi sanitari, utilizzati in agricoltura e per l'immagazzinamento, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti.

Gli stessi uffici effettueranno, nei confronti del grano duro di importazione, gli accertamenti per i livelli di radiocontaminazione secondo le specifiche direttive impartite dal Ministero della Sanità.

I controlli per le altre categorie di alimenti di importazione verranno effettuati secondo la prassi in vigore.

Per i cereali di produzione nazionale si procederà ugualmente agli esami analitici per l'accertamento del rispetto dei livelli di residui di presidi sanitari, mirando gli interventi di prelievo presso le grosse strutture di immagazzinamento del grano.

Verranno effettuati accertamenti analitici nei confronti di frutta ed ortaggi sia di produzione nazionale che di importazione ai fini di verificare la rispondenza di eventuali residui di presidi sanitari alle norme vigenti».

Vengono tra l'altro suggeriti fra gli alimenti da sottoporre a monitoraggio mirato anche i seguenti:

3) latte e formaggi - per quanto riguarda i pesticidi clorurati;

4) prodotti carnei cotti - per quanto riguarda la presenza di maltodestrine e di proteine di soia;

5) prodotti conservati della pesca - per quanto riguarda la presenza di aldeide formica e di istamina, quest'ultima segnatamente negli sgombri, nelle acciughe, nelle aringhe e nelle sardine;

6) molluschi eduli lamellibranchi - per quanto riguarda il piombo, il mercurio, escherichia coli e salmonelle;

7) molluschi cefalopodi - per quanto riguarda il cadmio;

8) prodotti della ristorazione collettiva - per quanto riguarda i germi patogeni o potenzialmente patogeni;

9) alimenti grassi o contenenti grassi - per quanto riguarda gli antiossidanti E 320 (BHA) ed E 321 (BHT), residui;

10) verifica della presenza degli antiparassitari a base di etilendisditiocarbamati (EBDC impropriamente detti ditiocarbamati) su ortaggi in genere ed eventualmente dell'etilentiourea);

11) latti per l'infanzia, sia in polvere che liquidi, sia di produzione nazionale che di importazione, per quanto riguarda soprattutto la verifica analitica della rispondenza di quanto riportato in etichetta;

12) semi oleaginosi e frutta secca, legumi, cereali, per quanto riguarda la ricerca di aflatossina B1;

13) vini - per quanto riguarda la ricerca di residui di antiparassitari, metalli pesanti, additivi e alcol metilico.

Capitolo IV

PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI
DELL'ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI

Nel piano annuale degli interventi mirati alla lotta contro le frodi e le sofisticazioni agro-alimentari, l'ispettorato centrale repressione frodi programma azioni di indirizzo e di coordinamento sia nel settore concernente l'attività di controllo sia in quello relativo all'attività di analisi, impartendo, di volta in volta, disposizioni agli uffici periferici.

Gli uffici repressione frodi proseguono l'attività volta ad integrare ed aggiornare l'anagrafe delle ditte che operano nei settori della produzione, confezionamento e commercializzazione dei prodotti agro-alimentari e di uso agrario o forestale, per un proficuo svolgimento dell'attività di controllo e per una sua più mirata programmazione.

A tal fine di avvalgono anche dei dati rilevati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano in applicazione di quanto disposto nel capitolo I mettendo a disposizione delle regioni e delle province autonome i dati anagrafici in loro possesso.

Gli uffici periferici devono altresì:

programmare interventi in tutti i settori merceologici agro-alimentari, senza peraltro, trascurare i prodotti agrari e le sostanze di uso agrario o forestale (sementi, mangimi, fertilizzanti, ecc.) privilegiando gli aspetti di frode economica;

sottoporre le ditte che operano nei settori di competenza dell'Ispettorato centrale repressione frodi a sistematici controlli, rivolgendo particolare attenzione alle imprese che nel passato si sono rese responsabili di gravi infrazioni;

intensificare l'attività di vigilanza in corrispondenza dei vari cicli produttivi (campagna vendemmiale e olearia, periodo semine, ecc.), o qualora si manifestino episodi di frode, in taluni settori merceologici;

verificare la corrispondenza qualitativa di quei prodotti agro-alimentari per i quali la normativa prevede requisiti particolari (v.q.p.r.d., prodotti tipici o a denominazione di origine);

predisporre piani di intervento per incentivare i controlli di qualità alle frontiere dei prodotti agro-alimentari e di uso agrario o forestale, previe intese con le autorità doganali competenti per territorio. In particolare, dovranno essere controllati, in entrata ed uscita dal territorio nazionale, i vini, i prodotti lattiero-caseari, gli olii, le sementi, le paste alimentari ecc., al fine di accertare la loro rispondenza alle normative vigenti, sia per quanto riguarda la loro genuinità e qualità intrinseca sia per quanto riguarda il loro standard di qualità;

svolgere capillari ed intensi controlli, per i settori di competenza dell'Ispettorato centrale repressione frodi, presso le ditte che beneficiano di aiuti CEE, al fine di impedire o reprimere l'indebita percezione di detti aiuti: ove ricorrano fondati aspetti di irregolarità che configurano ipotesi di reato devono essere assunte dai funzionari incaricati dei controlli medesimi tutte le necessarie iniziative nell'ambito delle loro attribuzioni di ufficiali di polizia giudiziaria;

rendere più proficua la collaborazione, nell'ambito della circoscrizione territoriale dei singoli uffici, con gli altri organismi incaricati dei controlli nel settore agro-alimentare (nuclei antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri, nuclei di polizia tributaria del Corpo della guardia di finanza, Corpo forestale dello Stato, Polizia di Stato, Arma dei carabinieri), prevedendo, se del caso, piani operativi coordinati;

indirizzare in particolare, l'attività di analisi verso la ricerca di sostanze estranee nei vini come gli antifermentativi, i metalli pesanti, i rivelatori, l'alcole metilico, l'alcole etilico di origine non vinica, ecc., nonché la qualificazione degli alcoli in relazione alle materie zuccherine di provenienza (N.M.R.). Particolare attenzione verrà posta anche nella ricerca di sfarinati di grano tenero nelle paste alimentari, nell'utilizzazione del latte vaccino nella produzione della mozzarella di bufala e nella verifica della natura e qualità degli oli di oliva in relazione alla loro denominazione di vendita.

I piani di intervento dovranno prevedere, altresì, controlli incrociati, al fine di accertare la regolarità dei movimenti dei prodotti, in special modo di quelli per i quali la vigente normativa non prevede una apposita contabilità delle materie prime e dei prodotti finiti (registri di carico e scarico), come ad esempio, per gli oli, i formaggi, le conserve alimentari, ecc.

L'ispettorato centrale repressione frodi provvederà a programmare e dirigere operazioni suppletive e integrative tutte le volte che si ravvisi la necessità di un'azione coordinata.

90A4366

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 29 settembre 1990.

Tasso di riferimento da applicare, nel periodo 15 ottobre-14 novembre 1990, alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione;

Visto il decreto ministeriale del 1° marzo 1988, n. 123, recante condizioni, modalità e tempi di intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di credito inerenti alle esportazioni di merci e servizi e all'esecuzione di lavori all'estero ed, in particolare, gli articoli 13 e 14 riguardanti la determinazione del tasso di riferimento da assumere come base dell'intervento del Mediocredito centrale sulle operazioni di credito agevolato di cui al primo comma dell'art. 18 della sopracitata legge n. 227 del 1977;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale del 9 gennaio 1989, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1989, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 285, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 del 19 gennaio 1989, con il quale è stata fissata nella misura dello 0,50 per cento la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato con dilazione di pagamento uguale o superiore ai ventiquattro mesi di cui alle disposizioni sopracitate;

Visto il decreto ministeriale del 28 agosto 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 214 del 13 settembre 1990, con il quale è stato fissato nella misura del 13,60 per cento il tasso di riferimento per il periodo 15 settembre-14 ottobre 1990;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi, rilevato ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni sopra indicate, per il periodo 15 ottobre-14 novembre 1990, è pari al 13,60 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle disposizioni indicate in premessa, per il periodo 15 ottobre-14 novembre 1990, è pari al 13,60 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva riconosciuta nella misura dello 0,50 per cento, il tasso di riferimento applicabile alle operazioni suddette, per il periodo 15 ottobre-14 novembre 1990, è pari al 14,10 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 29 settembre 1990

Il Ministro: CARLI

90A4345

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 26 luglio 1990.

Approvazione dei progetti a carattere regionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche per la regione Campania.

IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617, recante l'istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Vista la legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica;

Visto il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;

Visto il proprio decreto 31 dicembre 1988 recante criteri prioritari, parametri di valutazione e criteri di ripartizione in attuazione del disposto degli articoli 1 e 2 della legge n. 556/1988;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 30 dicembre 1988 recante l'individuazione degli istituti e sezioni di credito autorizzati ad effettuare le operazioni di finanziamento agevolato di cui all'art. 1 della legge n. 556 del 30 dicembre 1988;

Viste le istanze intese ad ottenere la concessione dei contributi pubblici di cui alla legge n. 556/1988 per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;

Considerato che occorre procedere all'approvazione dei progetti a carattere regionale per la regione Campania presentati ai sensi degli articoli 1 e 2 della predetta legge;

Visti gli atti dell'istruttoria condotta dalla commissione tecnica prevista dall'art. 2, comma 2, della citata legge n. 556/1988, istituita con proprio decreto 13 gennaio 1989, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1989, registro n. 4, foglio n. 153;

Tenuto conto delle valutazioni della predetta commissione tecnica, sia per quanto riguarda l'ammissibilità dei progetti o di singole opere distinguibili dei progetti medesimi, sia per quanto riguarda il loro merito;

Visti gli attestati della regione Campania da cui risulta la conformità dei progetti meritevoli di approvazione ai programmi turistici regionali;

Ritenuto che le osservazioni formulate in sede dei lavori della citata commissione tecnica dal rappresentante del Ministero dei beni culturali e ambientali e dal rappresentante del Ministero dell'ambiente, relativamente ai progetti meritevoli di approvazione, potranno avere in ipotesi concreta rilevanza solo in sede di esame della richiesta delle prescritte autorizzazioni e concessioni da parte delle competenti autorità, delle quali restano salvi gli eventuali interventi;

Ritenuto di dover dare attuazione alle finalità della legge n. 556/1988 nel modo più ampio, pur nel limite del finanziamento, stante la rilevanza delle esigenze manifestatesi, rese evidenti dall'elevato numero di progetti presentati;

Ritenuto che per tutte le ragioni esposte i progetti meritevoli di approvazione presentano un uguale livello di necessità di realizzazione;

Tenuto conto che a norma dell'art. 1, comma 5, della legge n. 556/1988 il contributo in conto capitale è erogabile fino a un massimo del 35% del costo di investimento e che il contributo in conto interessi è ad esso proporzionalmente correlato e tenuto altresì conto della determinazione effettuata per entrambi i tipi di contributo all'art. 3 del decreto 31 dicembre 1988;

Considerato che l'ammontare dei contributi, quale risulterebbe dall'applicazione agli importi progettuali della misura percentuale massima prefissata, non può esattamente coincidere con l'ammontare del finanziamento erogabile;

Ritenuto, pertanto, che l'adeguamento dei contributi all'ammontare dei finanziamenti erogabili, debba essere effettuato applicando un'uguale percentuale di riduzione sui contributi stessi;

Visto il parere della conferenza Stato-regioni, espresso nella seduta del 19 giugno 1990;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i progetti a carattere regionale per la regione Campania di cui all'elenco allegato al presente decreto, che forma parte integrante di esso, da finanziare ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556.

Art. 2.

L'assegnazione dei contributi in conto capitale e in conto interessi ai soggetti concessionari per le opere e per i relativi investimenti ammissibili, è determinata negli importi specificati nell'elenco di cui all'art. 1.

Art. 3.

I contributi di cui all'art. 2 saranno erogati secondo le modalità previste dalle convenzioni relative all'attuazione dei singoli progetti da stipularsi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 26 luglio 1990

Il Ministro: TOGNOLI

Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 1990
Registro n. 6 Turismo, foglio n. 369

ALLEGATO

(Decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, articoli 1 e 2)

PROGETTI FINANZIATI REGIONE CAMPANIA

Localizzazione	Progetto	Concessionario	Costo di investimento ammissibile a contributo lire milioni	Contributo conto capitale lire milioni	Contributo conto interessi (annuo) lire milioni
Avellino:					
Calabritto	Real. strutt. tur. ricet. Limitatamente a: - residence ed impianti di risalita	Cons. Alfa S.c.r.l./Icori	5.645	1.383	72,61
Benevento:					
Benevento	Ampl. Hotel President	Turistica meridionale	3.808	933	48,98
Caserta:					
S. Nicola La Strada	Ampl. Hotel Serenella Limitatamente a: - lavori dei corpi *A)* e *B)* ed impianti	La Serenella S.n.c.	4.943	1.211	63,58

Localizzazione	Progetto	Concessionario	Costo di investimento ammissibile a contributo lire milioni	Contributo conto capitale lire milioni	Contributo conto interessi (annuo) lire milioni
Napoli:					
Napoli	Hotel Grilli ristr. Limitatamente a: - manodopera, materiali (escl. arredi), spese gen.	A. Grilli S.r.l.	6.134	1.503	78,90
S. Vitaliano	Hotel Ferrari	Ferrari S.r.l.	3.868	947	49,71
Napoli	Alb. Vesuvio ristr. Limitatamente a: - opere edilizie (escl. zone comuni P.T., 1° p., 9° p.), impianti tecn.	Gr. Alb. Vesuvio S.p.a.	15.600	3.822	200,66
Anacapri	Europa Palace Hotel ristr.	Europa Palace Hotel S.r.l.	5.051	1.237	64,97
Napoli	Strut. ric. F. Denza adeg.	P.N. Chierici S. Paolo	1.771	434	22,78
Piano di Sorrento	Adeg. Camping Costa Alta Limitatamente a: - opere edili ed impianti	Club Azzurro S.n.c.	6.432	1.576	82,73
Ischia	Ampl. nuove Terme comunali	Comune di Ischia	5.195	1.273	66,82
Napoli	Ristr. strutt. Albergh.	Terme di Agnano S.p.a.	5.750	1.409	73,96
Pompei	Alb. in loc. Santabbondio	Iovene Angelina	3.158	780	40,97
Roccarainola	Compl. tur. La Rocca Limitatamente a: - corpo albergo, ristor., sale congressi, esterno	La Rocca S.r.l.	5.617	1.376	72,24
Procida	Resid. Punta Pizzaca	Capezzuto A.	4.426	1.084	56,93
Vico Equense	Ristr. ammod. albergo Limitatamente a: - ristrutt., rinnovi, impianti, sist. piazzale	Gr. Hotel Monte Faito	2.881	706	37,06
Procida	Ampl. Hotel Celeste	Hotel Celeste S.n.c	2.737	670	35,17
Salerno:					
Scala	Ampl. ristr. Zi'ntonio	Zi'ntonio S.a.s.	1.860	455	23,88
Minori	S. convegni albergo Villa Romana	F.lli Russo S.n.c.	2.052	502	26,35
Ravello	Ristr. alb. Giordano	Vi.Pa. S.a.s.	3.750	919	48,23
Amalfi	Gr. Hotel Excelsior ampl. Limitatamente a: - corpi dipendenza e servizi ad est, ascensori, sistem.	Gaudio Soletur	4.618	1.131	59,40
Castellabate	Real. compl. alb. Ciardi	Ciardi C.	2.700	661	34,70
Conca dei Marini	Ampl. ricettività Limitatamente a: - ristrutt. e costruz. opere murarie, sistem. esterne, impianti	Hotel Saraceno S.p.a.	6.145	1.505	79,01
Positano	Ampl. albergo Covo dei Saraceni	Covo dei Saraceni	2.208	541	28,40
		Totali	106.349	26.058	1.368,04

90A4364

DECRETO 26 luglio 1990.

Approvazione dei progetti a carattere regionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche per la regione Toscana.

IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617, recante l'istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Vista la legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica;

Visto il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;

Visto il proprio decreto 31 dicembre 1988 recante criteri prioritari, parametri di valutazione e criteri di ripartizione in attuazione del disposto degli articoli 1 e 2 della legge n. 556/1988;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 30 dicembre 1988 recante l'individuazione degli istituti e sezioni di credito autorizzati ad effettuare le operazioni di finanziamento agevolato di cui all'art. 1 della legge n. 556 del 30 dicembre 1988;

Viste le istanze intese ad ottenere la concessione dei contributi pubblici di cui alla legge n. 556/1988 per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;

Considerato che occorre procedere all'approvazione dei progetti a carattere regionale per la regione Toscana presentati ai sensi degli articoli 1 e 2 della predetta legge;

Visti gli atti dell'istruttoria condotta dalla commissione tecnica prevista dall'art. 2, comma 2, della citata legge n. 556/1988, istituita con proprio decreto 13 gennaio 1989, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1989, registro n. 4, foglio n. 153;

Tenuto conto delle valutazioni della predetta commissione tecnica, sia per quanto riguarda l'ammissibilità dei progetti o di singole opere distinguibili dei progetti medesimi, sia per quanto riguarda il loro merito;

Visti gli attestati della regione Toscana da cui risulta la conformità dei progetti meritevoli di approvazione ai programmi turistici regionali;

Ritenuto che le osservazioni formulate in sede dei lavori della citata commissione tecnica dal rappresentante del Ministero dei beni culturali e ambientali e dal rappresentante del Ministero dell'ambiente, relativamente ai progetti meritevoli di approvazione, potranno avere in ipotesi concreta rilevanza solo in sede di esame della richiesta delle prescritte autorizzazioni e concessioni da parte delle competenti autorità, delle quali restano salvi gli eventuali interventi;

Ritenuto di dover dare attuazione alle finalità della legge n. 556/1988 nel modo più ampio, pur nel limite del finanziamento, stante la rilevanza delle esigenze manifestatesi, rese evidenti dall'elevato numero di progetti presentati;

Ritenuto che per tutte le ragioni esposte i progetti meritevoli di approvazione presentano un uguale livello di necessità di realizzazione;

Tenuto conto che a norma dell'art. 1, comma 5, della legge n. 556/1988 il contributo in conto capitale è erogabile fino a un massimo del 35% del costo di investimento e che il contributo in conto interessi è ad esso proporzionalmente correlato e tenuto altresì conto della determinazione effettuata per entrambi i tipi di contributo all'art. 3 del decreto 31 dicembre 1988;

Considerato che l'ammontare dei contributi, quale risulterebbe dall'applicazione agli importi progettuali della misura percentuale massima prefissata, non può esattamente coincidere con l'ammontare del finanziamento erogabile;

Ritenuto, pertanto, che l'adeguamento dei contributi all'ammontare dei finanziamenti erogabili, debba essere effettuato applicando un'uguale percentuale di riduzione sui contributi stessi;

Visto il parere della conferenza Stato-regioni, espresso nella seduta del 19 giugno 1990;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i progetti a carattere regionale per la regione Toscana di cui all'elenco allegato al presente decreto, che forma parte integrante di esso, da finanziare ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556.

Art. 2.

L'assegnazione dei contributi in conto capitale e in conto interessi ai soggetti concessionari per le opere e per i relativi investimenti ammissibili, è determinata negli importi specificati nell'elenco di cui all'art. 1.

Art. 3.

I contributi di cui all'art. 2 saranno erogati secondo le modalità previste dalle convenzioni relative all'attuazione dei singoli progetti da stipularsi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 26 luglio 1990

Il Ministro: TOGNOLI

Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 1990
Registro n. 6 Turismo, foglio n. 370

ALLEGATO

(Decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, articoli 1 e 2)

PROGETTI FINANZIATI REGIONE TOSCANA

Localizzazione	Progetto	Concessionario	Costo di investimento ammissibile a contributo lire milioni	Contributo conto capitale lire milioni	Contributo conto interessi (annuo) lire milioni
Arezzo:					
Sansepolcro	Hotel Borgo	Hotel Borgo S.n.c.	3.332	774	40,6
Firenze:					
Firenze	Gr. Hotel Mediterraneo modif.	Montecarlo Imm. S.p.a.	3.204	745	39,1
Marradi	Ostello Villa Annunziata	Consorz. Annunziata	2.420	562	29,5
Firenze	Il Magnifico sala conf. e servizi	Magnifico di Firenze	6.146	1.428	74,9
Firenze	Alb. Croce di Malta	Alb. Croce di Malta	2.933	682	35,8
Grosseto:					
Monterot. Mar.	Servizi Terme Bagnolo	Soc. Toscana C.A.R.T.	3.239	753	39,5
Castiglione Pes.	Hotel L'Approdo	Immob. Ippocampo	1.877	436	22,9
Livorno:					
Capoliveri	Hotel Le Acacie, ristr. adeg.	Naregno S.n.c.	2.400	558	29,3
Porto Azzurro	C. resid. Porto Azzurro Limitatamente a: - fabbricati indicati con lettere *B), C), E), F)*	Edilazzurro	4.103	953	50,0
Lucca:					
Viareggio	Hotel resid. Riviera Golf Limitatamente a: - manodopera e materiali da costruzione	Immobiliare Ape	5.215	1.212	63,6
Massa:					
Marina di Massa	Hotel Excelsior	S.T.A. S.r.l.	5.399	1.255	65,9
Pisa:					
S. Maria a Monte	Il Poeta	Il Poeta S.a.s.	1.570	365	19,1
Calcinaia	Centro Torretta White	Mapes S.r.l.	6.672	1.551	81,4
Pistoia:					
Pistoia	G. H. Vittoria/Hotel Metropole Limitatamente a: - ristr. Gr. H. Vittoria	Hotel Cristallo S.r.l.	6.024	1.400	73,5
Siena:					
Chianciano T.	Ristr. Grand'Hotel Boston	I.M.A.I.R.I. S.p.a.	4.502	1.046	54,9
S. Gimignano	Santa Chiara	Relais S. Chiara S.r.l.	4.792	1.114	58,5
Radda Chianti	Progetto Vescine	Vescine S.r.l.	3.971	923	48,5
Poggibonsi	Alcide '90	F.lli Ancillotti	2.247	522	27,4
		Totali . . .	70.046	16.279	854,4

90A4365

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 luglio 1990.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Ardenno dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione della sistemazione idraulica della Valle di Erbolo da parte dell'amministrazione comunale di Ardenno. (Deliberazione n. IV/56390).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dall'amministrazione comunale di Ardenno (Sondrio), per la realizzazione di sistemazione idraulica Valle di Erbolo, su area ubicata nel comune di Ardenno (Sondrio), pappali 1, 278, 71, 60, 56, 53, 54, 55, 58, 59, 67, 70, 40, 39, 41, 42, 43, 44, 37, 102, 163, 49, 48, 24, 217, 236, 109, 110, foglio 7, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera *g)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici, consistenti nella preservazione dell'incolumità della cittadinanza di Ardenno;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere in progetto;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulta in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Ardenno (Sondrio), mappali 1, 278, 71, 60, 56, 53, 54, 55, 58, 59, 67, 70, 40, 39, 41, 42, 43, 44, 37, 102, 163, 49, 48, 24, 217, 236, 109, 110, foglio 7, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Ardenno (Sondrio) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 3 luglio 1990

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: SANSONETTI

90A4353

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 luglio 1990.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Collio dall'ambito territoriale n. 18 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di una cabina elettrica di trasformazione da parte dell'ENEL, zona di Brescia. (Deliberazione n. IV/56391).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata da ENEL - zona di Brescia, per la realizzazione di cabina elettrica trasformazione su area ubicata nel comune di Collio (Brescia) mappale n. 32 (parte), 70 (parte), foglio 14, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera *d)* della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 18, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazione e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici, consistenti nel fornire energia elettrica a nuove utenze;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere in progetto;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulta in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 18, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Collio (Brescia), mappale 32 (parte), 70 (parte), foglio 14, dall'ambito territoriale n. 18 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 18, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Collio (Brescia) copia della *Gazzetta Ufficiale,* contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 3 luglio 1990

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: SANSONETTI

90A4354

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 luglio 1990.

Stralcio di un'area ubicata nei comuni di Nesso e di Veleso dall'ambito territoriale n. 5 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la sistemazione di una strada montana da parte della comunità montana del triangolo lariano. (Deliberazione n. IV/56392).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985. n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dalla comunità montana del triangolo lariano per sistemazione strada montana su area ubicata nel comune di Nesso (Como), mappali 243, 745, 523, foglio 7, mappali 756, 1227, 37, 28, 27, foglio 4, mappali 41, 1170, 48, 1803, 3134, 54, 55, foglio 3 e nel comune di Veleso (Como) mappali 576, 557, 1341, 991, 1060, 1025, foglio 1, mappali 1340, 1339, 323, foglio 4, mappali 718, 713, foglio 2, mappali 715, 714, foglio 5, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 5, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali, consistenti nel miglioramento dell'agricoltura in zone svantaggiate;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, propri del piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 5, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Nesso (Como), mappali 243, 745, 523, foglio 7, mappali 756, 1227, 37, 28, 27, foglio 4, mappali 41, 1170, 48, 1803, 3134, 54, 55, foglio 3 e nel comune di Veleso (Como), mappali 576, 557, 1341, 991, 1060, 1025, foglio 1, mappali 1340, 1339, 323, foglio 4, mappali 718, 713, foglio 2, mappali 715, 714, foglio 5, dall'ambito territoriale n. 5 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 5, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Nesso e Veleso (Como) copia della *Gazzetta Ufficiale,* contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 3 luglio 1990

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: SANSONETTI

90A4355

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 luglio 1990.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Berbenno di Valtellina dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la ristrutturazione della rete idrica dell'acquedotto di Vignone e della rete di distribuzione nelle frazioni Monastero, Pedemonte e del Piano della Selvetta da parte del comune stesso. (Deliberazione n. IV/56395).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dal comune di Berbenno di Valtellina (Sondrio), per la realizzazione di ristrutturazione rete idrica acquedotto di Vignone e rete distribuzione nelle frazioni Monastero, Pedemonte e del Piano della Selvetta su area ubicata nel comune di Berbenno di Valtellina (Sondrio), mappali 4, 37, 475, 39, 476, 477, 95, 101 - strada comunale di Motta - 23, 34, 33, 435, 86, 83, 85, 368, 176, 180, foglio 8, mappali 151, 152, 483, 484, 149, 148, 466, 146, 145, 221 - strada comunale Maroggia Valdorta, foglio 9, mappali 491, 1, 492, 50, 72, 126, 125, 180, 541, 179, 241, 533, 243, 305, 304, 302, 301, 319, 333, 332, 347, 371, 394, 316, 354, 559 - strada comunale di Maroggia Valdorta - strada comunale via Castello - strada comunale di Pedemonte, foglio 13, mappale strada comunale Pedemonte Campagnola strada provinciale della Valeriana, foglio 24, mappali 706, 210, 212, 686, 738, 739, 104, 544, 541, 223, 740, 574, 575, 229, 231, 233, 235, 237, 239, 550, 242, 710, 245, 247, 709, 345, 344, 560, 347, 349, 351, 353, 553, 355, 357, 359, 599, 365, 368, 371, 374, 378, 380, 619, 397, 399, foglio 35, mappali 151, 152, 158, 162, 164, 166, 168, 170, 183, 189, 191, 193, 305, 195, 284, 286, 282, 285, 289, 293, 290, 292, 297, 272, 299, 216, 229, 217, 219 - strada comunale delle tre case - strada provinciale Pedemonte-Muc., foglio 36, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali, consistenti nell'approvvigionamento idrico della popolazione residente;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del fatto che le tubazioni sono totalmente interrate e le due vasche hanno una minima parte che incide sull'esterno e che comunque le stesse verranno realizzate con materiali e tipologie proprie dell'ambiente montano;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri del piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimeno si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Berbenno di Valtellina (Sondrio), mappali 4, 37, 475, 39, 476, 477, 95, 101 - strada comunale di Motta - 23, 34, 33, 435, 86, 83, 85, 368,

176, 180, foglio 8, mappali 151, 152, 483, 484, 149, 148, 466, 146, 145, 221 - strada comunale Maroggia Valdorta, foglio 9, mappali 491, 1, 492, 50, 72, 126, 125, 180, 541, 179, 241, 553, 243, 305, 304, 302, 301, 319, 333, 332, 347, 371, 394, 316, 354, 559 - strada comunale di Maroggia Valdorta - strada comunale via Castello - strada comunale di Pedemonte, foglio 13, mappale strada comunale Pedemonte Campagnola - strada provinciale della Valeriana, foglio 24, mappali 706, 210, 212, 686, 738, 739, 104, 544, 541, 223, 740, 574, 575, 229, 231, 233, 235, 237, 239, 550, 242, 710, 245, 247, 709, 345, 344, 560, 347, 349, 351, 353, 553, 355, 357, 359, 599, 365, 368, 371, 374, 378, 380, 619, 397, 399, foglio 35, mappali 151, 152, 158, 162, 164, 166, 168, 170, 183, 189, 191, 193, 305, 195, 284, 286, 282, 285, 289, 293, 290, 292, 297, 272, 299, 216, 229, 217, 219 - strada comunale delle tre case - strada provinciale Pedemonte-Muc., foglio 36, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Berbenno di Valtellina (Sondrio) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 3 luglio 1990

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: SANSONETTI

90A4351

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 luglio 1990.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Pasturo dall'ambito territoriale n. 6 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di una strada rurale da parte della comunità montana Valsassina. (Deliberazione n. IV/56396).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dalla comunità montana Valsassina per la realizzazione di strada rurale su area ubicata nel comune di Pasturo (Como), mappali 1435, 1998, 2417, 1354, 825, 2225, 827, 828, 829, 833, 853, 2005, 854, 855, 2686, 2138, 1348, 1350, 1345, 1362, 1363, 1364, 2202, 2419, 1347, 1346, 2685, 2416, 257, 1343, 1345, 1341, 1369, 1379, 1829, 1332, 1341, 1340, 2413, 870, 1336, 1316, 1100, 1102, 1704, 2960, 1119, 1096, 1081, 2110, 2111, 2112, 2593, 2086, 2980, 1079, 2974, 1078, 2085, 2084, 1121, 1122, 2113, 1112, 2108, 2109, 1130, 1133, 1111, 2101, 2102, 2104, 1108, 2103, 2168, 1264, 1219, 2594, 2170, 1220, 2164, 1222, 2473, 1260, 2163, 2150, 1254, 2829, 2155, 2152, 1226, 2650, 1229, 2153, 1227, 2392, 1214, 2119, 1212, 2961, 2154, 1235, 1239, 1238, 2619, 1234, 2860, 2618, foglio 14, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza del verbale di deliberazione della commissione provinciale per la tutela della bellezze naturali di Como, seduta del 4 maggio 1979, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali, consistenti in benefici per l'economia agricola;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal

prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri del piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 6, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Pasturo (Como), mappali 1435, 1998, 2417, 1354, 825, 2225, 827, 828, 829, 833, 853, 2005, 854, 855, 2686, 2138, 1348, 1350, 1345, 1362, 1363, 1364, 2202, 2419, 1347, 1346, 2685, 2416, 257, 1343, 1345, 1341, 1369, 1379, 1829, 1332, 1341, 1340, 2413, 870, 1336, 1316, 1100, 1102, 1704, 2960, 1119, 1096, 1081, 2110, 2111, 2112, 2593, 2086, 2980, 1079, 2974, 1078, 2085, 2084, 1121, 1122, 2113, 1112, 2108, 2109, 1130, 1133, 1111, 2101, 2102, 2104, 1108, 2103, 2168, 1264, 1219, 2594, 2170, 1220, 2164, 1222, 2473, 1260, 2163, 2150, 1254, 2829, 2155, 2152, 1226, 2650, 1229, 2153, 1227, 2392, 1214, 2119, 1212, 2961, 2154, 1235, 1239, 1238, 2619, 1234, 2860, 2618, foglio 14, dell'ambito territoriale n. 6 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 6, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Pasturo (Como) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 3 luglio 1990

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: SANSONETTI

90A4352

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista cecoslovacca relativa all'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmata a Praga il 6 dicembre 1985.

Il giorno 24 settembre 1990 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista cecoslovacca relativa all'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmata a Praga il 6 dicembre 1985, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 30 novembre 1989, n. 396, pubblicata nel supplemento ordinario n. 93 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 14 dicembre 1989.

In conformità all'art. 49, la convenzione entrerà in vigore il giorno 1° novembre 1990.

90A4370

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

567° Elenco di provvedimenti relativi a concessioni minerarie

Con decreto distrettuale in data 23 maggio 1990, alla S.r.l. Larioscavi, con sede in Gera Lario (Como), via Adda, è accordata per la durata di anni trenta e su una estensione di Ha 300, la concessione mineraria di feldspato denominata «Val di Monte» in comune di Novate Mezzola (Sondrio).

Con decreto distrettuale in data 23 maggio 1990 alla S.r.l. Larioscavi, con sede in Gera Lario (Como), via Adda, è accordata per la durata di anni trenta e su una estensione di Ha 299 la concessione mineraria di feldspato denominata «La Montagnola» in comune di Novate Mezzola (Sondrio).

90A4383

MINISTERO DEL TESORO

N. 193

Corso dei cambi del 3 ottobre 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1162,150	1162,150	1162,15	1162,150	1162,150	1162,15	1162,200	1162,150	1162,150	1162,150
E.C.U.	1547,900	1547,900	1549 —	1547,900	1547,900	1547,90	1548,210	1547,900	1547,900	1547,900
Marco tedesco	749,200	749,200	749,50	749,200	749,200	749,200	749,200	749,200	749,200	749,200
Franco francese	223,460	223,460	223,50	223,460	223,460	223,46	223,480	223,460	223,460	223,460
Lira sterlina	2199,450	2199,450	2205 —	2199,450	2199,450	2199,45	2199,800	2199,450	2199,450	2199,55
Fiorino olandese	664,490	664,490	664,750	664,490	664,490	664,49	664,480	664,490	664,490	664,490
Franco belga	36,374	36,374	36,390	36,374	36,374	36,374	36,375	36,374	36,374	36,380
Peseta spagnola	11,938	11,938	11,957	11,938	11,938	11,938	11,944	11,938	11,938	11,930
Corona danese	196,080	196,080	196,250	196,080	196,080	196,080	196,070	196,080	196,080	196,080
Lira irlandese	2010,300	2010,300	2012 —	2010,300	2010,300	2010,30	2010,800	2010,300	2010,300	—
Dracma greca	7,535	7,535	7,53	7,535	7,535	—	7,536	7,535	7,535	—
Escudo portoghese	8,433	8,433	8,42	8,433	8,433	8,433	8,435	8,433	8,433	8,440
Dollaro canadese	1007,900	1007,900	1009 —	1007,900	1007,900	1007,90	1008,100	1007,900	1007,900	1007,900
Yen giapponese	8,497	8,497	8,500	8,497	8,497	8,497	8,497	8,497	8,497	8,500
Franco svizzero	901,040	901,040	901 —	901,040	901,040	901,040	901,010	901,040	901,040	901,050
Scellino austriaco	106,501	106,501	106,40	106,501	106,501	106,501	106,505	106,501	106,501	106,510
Corona norvegese	193 —	193 —	193 —	193 —	193 —	193 —	193,010	193 —	193 —	193 —
Corona svedese	203,180	203,180	203 —	203,180	203,180	203,180	203,210	203,180	203,180	203,190
Marco finlandese	314,980	314,980	315 —	314,980	314,980	314,980	315,100	314,980	314,980	—
Dollaro australiano	964,400	964,400	966 —	964,400	964,400	964,400	964,400	964,400	964,400	964,400

Media dei titoli del 3 ottobre 1990

Titolo	
Rendita 5% 1935	70,450
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91	101,900
» 10% » » 1977-92	100,350
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,350
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	99,750
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	96 —
» » » 22- 6-1987/91	96,175
» » » 18- 3-1987/94	81,300
» » » 21- 4-1987/94	80,470
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	95,750
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	100,500
» » » 11% 1- 1-1987/92	100,075
» » » 10% 18- 4-1987/92	98,375
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97,500
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	94,725
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	92,925
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	96,550
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	100,075
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	91,450
Certificati di credito del Tesoro Ind. 18-10-1985/90	100,100
» » » » 1-11-1983/90	100,150
» » » » 18-11-1985/90	100,275
» » » » 1-12-1983/90	100,500
» » » » 18-12-1985/90	100,525
» » » » 1- 1-1984/91	100,675
» » » » 17- 1-1986/91	100,500
» » » » 1- 2-1984/91	100,675
» » » » 18- 2-1986/91	100,325
» » » » 1- 3-1984/91	100,500
» » » » 18- 3-1986/91	100,350
» » » » 1- 4-1984/91	100,750
» » » » 1- 5-1984/91	100,850
» » » » 1- 6-1984/91	101 —

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito	del	Tesoro	Ind.	1- 7-1984/91	90,925
»	»	»	»	1- 8-1984/91	100,825
»	»	»	»	1- 9-1984/91	100,825
»	»	»	»	1-10-1984/91	100,970
»	»	»	»	1-11-1984/91	101 —
	»	»	»	1-12-1984/91	101 —
»	»	»	»	1- 1-1985/92	101,025
»	»	»	»	1- 2-1985/92	100,775
»	»	»	»	18- 4-1986/92	100,800
»	»	»	»	19- 5-1986/92	100,725
»	»	»	»	20- 7-1987/92	100,700
»	»	»	»	19- 8-1987/92	100,525
»	»	»	»	1-11-1987/92	100,575
»	»	»	»	1-12-1987/92	100,450
»	»	»	»	1- 1-1988/93	100,350
»	»	»	»	1- 2-1988/93	100,175
»	»	»	»	1- 3-1988/93	100,075
»	»	»	»	1- 4-1988/93	100,150
»	»	»	»	1- 5-1988/93	100,475
»	»	»	»	1- 6-1988/93	100,825
»	»	»	»	18- 6-1986/93	95,925
»	»	»	»	1- 7-1988/93	100,870
»	»	»	»	17- 7-1986/93	99,95
»	»	»	»	1- 8-1988/93	100,575
»	»	»	»	19- 8-1986/93	100,600
»	»	»	»	1- 9-1988/93	100,475
»	»	»	»	18- 9-1986/93	99,475
»	»	»	»	1-10-1988/93	100,425
»	»	»	»	20-10-1986/93	98,675
»	»	»	»	1-11-1988/93	100,600
»	»	»	»	18-11-1986/93	99,025
»	»	»	»	19-12-1986/93	99,725
»	»	»	»	1- 1-1989/94	100,250
»	»	»	»	1- 2-1989/94	100,175
»	»	»	»	1- 3-1989/94	99,925
»	»	»	»	15- 3-1989/94	99,775
»	»	»	»	1- 4-1989/94	100,250
»	»	»	»	1- 9-1988/94	98,850
»	»	»	»	1-10-1987/94	99,050
»	»	»	»	1-11-1988/94	99,020
»	»	»	»	1- 1-1990/95	99,125
»	»	»	»	1- 2-1985/95	99,970
»	»	»	»	1- 3-1985/95	97,725
»	»	»	»	1- 4-1985/95	97,425
»	»	»	»	1- 5-1985/95	97,375
»	»	»	»	1- 6-1985/95	97,650
»	»	»	»	1- 7-1985/95	98,925
»	»	»	»	1- 8-1985/95	97,825
»	»	»	»	1- 9-1985/95	97,550
»	»	»	»	1-10-1985/95	97,800
»	»	»	»	1-11-1985/95	97,875
»	»	»	»	1-12-1985/95	98 —
»	»	»	»	1- 1-1986/96	98,225
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II . .	98,725
»	»	»	»	1- 2-1986/96	98,350
»	»	»	»	1- 3-1986/96	98,325
»	»	»	»	1- 4-1986/96	97,950
»	»	»	»	1- 5-1986/96	97,875
»	»	»	»	1- 6-1986/96	98,475
»	»	»	»	1- 7-1986/96	98,175
»	»	»	»	1- 8-1986/96	97,350
»	»	»	»	1- 9-1986/96	97,325
»	»	»	»	1-10-1986/96	97,175
»	»	»	»	1-11-1986/96	97,275
»	»	»	»	1-12-1986/96	97,450
»	»	»	»	1- 1-1987/97	95,575
»	»	»	»	1- 2-1987/97	95,575
»	»	»	»	18- 2-1987/97	95,675
»	»	»	»	1- 3-1987/97	95,500
Certificati di credito	del	Tesoro	Ind.	1- 4-1987/97	95,40
»	»	»	»	1- 5-1987/97	95,40
»	»	»	»	1- 6-1987/97	97,170
»	»	»	»	1- 7-1987/97	96,200
»	»	»	»	1- 8-1987/97	95,700
»	»	»	»	1- 9-1987/97	96,80

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	9,25%	1-11-1990	99,875
»	»	»	9,25%	1-12-1990	99,950
»	»	»	12,50%	1- 3-1991	101,150
»	»	»	11,50%	1-11-1991	99,800
»	»	»	11,50%	21-12-1991	99,875
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	97,970
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	97,600
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	98,625
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	97,175
»	»	»	12,50%	1- 3-1992	99,970
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	97 —
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	98,200
»	»	»	12,50%	1- 4-1992	99,970
»	»	»	12,50%	18- 4-1992	99,925
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	96,775
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	97,900
»	»	»	12,50%	1- 5-1992	89,920
»	»	»	12,50%	17- 5-1992	97,875
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	97,050
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	99,050
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	98,400
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	98,225
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	98,800
»	»	»	12,50%	1 10 1992	98,750
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	99,270
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	98,325
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	98,100
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	97,750
»	»	»	12,50%	1-10-1993	98,200
»	»	»	12,50%	1-11-1993	97,750
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	98,225
»	»	»	12,50%	17-11-1993	97,625
»	»	»	12,50%	1-12-1993	97,625
»	»	»	12,50%	1- 1-1994	97,970
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	97,175
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	97,075
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	97,025

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	20-10-1983/90	11,50% .	100,025
»	»	»	»	16- 7-1984/91	11,25% .	100,675
»	»	»	»	21- 9-1987/91	8,75% .	97,675
»	»	»	»	21- 3-1988/92	8,50% .	95,775
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50% .	95,575
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50% .	95,275
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50% .	102,700
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60% .	98,700
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75% .	98,700
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00% .	98,200
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75% .	93,150
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75% .	92,675
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65% .	92,200
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75% .	97,700
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50% .	91,675
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75% .	92,700
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75% .	96,550
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75% .	91,070
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90% .	95,600
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90% .	90,700
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65% .	98,400
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65% .	95,350
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90% .	96,870

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M03100

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito al Banco di Tricesimo S.p.a., in Tricesimo

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1990 è stata revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito al Banco di Tricesimo S.p.a., con sede legale in Tricesimo (Udine), già in amministrazione straordinaria, e lo stesso è stato posto in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 67 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni.

90A4384

Abilitazione di azienda di credito per operazioni su titoli di debito pubblico

Si rende noto che, con provvedimento della Direzione generale del debito pubblico in data 4 ottobre 1990, la Banca C. Steinhauslin & C., S.p.a., con sede in Firenze, è stata abilitata a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico, previste dall'art. 35 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

90A4398

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del comitato di sorveglianza del Banco di Tricesimo S.p.a., in Tricesimo

Il Governatore della Banca d'Italia, con provvedimento del 5 ottobre 1990, ha nominato il dott. Carlo Ronchi commissario liquidatore ed i signori dott. Remigildo Bracci, dott. Dino Feliziani e avv. Umberto Morera membri del comitato di sorveglianza del Banco di Tricesimo S.p.a., con sede legale in Tricesimo (Udine), in liquidazione coatta amministrativa.

90A4385

ENTE FERROVIE DELLO STATO

Avviso agli obbligazionisti

Dal 1° ottobre 1990 è pagabile presso le banche sottoindicate, l'undicesima cedola d'interesse relativa al semestre aprile 1990/settembre 1990 del prestito obbligazionario 1985-1995, indicizzato 2ª emissione, di nominali lire 1.000 miliardi, nella misura del 5,60%:

Banca nazionale del lavoro - Banco di Napoli - Banco di Sicilia - Banco di Sardegna - Monte dei Paschi di Siena - Credito italiano - Banco di Roma - Banca commerciale italiana - Banco di Santo Spirito - Cassa di risparmio di Calabria e Lucania - Banca nazionale delle comunicazioni - Istituto bancario San Paolo di Torino - Banca popolare di Novara - Istituto di credito delle casse di risparmio italiane - Banca nazionale dell'agricoltura - Cassa di risparmio delle provincie lombarde - Cassa di risparmio di Roma - Credito romagnolo - Banca Manusardi & C.

Si comunica inoltre che:

a) per i titoli quotati esenti da imposte, di cui all'art. 4, punto *A)* del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti medi effettivi di luglio 1990 e agosto 1990 è risultato pari all'11,526%;

b) per i BOT semestrali, di cui all'art. 4, punto *B)*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di luglio 1990 e agosto 1990, è risultato pari al 10,180%;

c) la media aritmetica ponderata calcolata in base ai pesi 1/3 e 2/3 rispettivamente per i tassi di cui ai precedenti punti *a)* e *b)* risulta, pertanto, pari al 10,629% equivalente al tasso semestrale del 5,20%.

In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, le obbligazioni frutteranno per il semestre ottobre 1990/marzo 1991 scadenza 1° aprile 1991, cedola n. 12, un interesse del 5,20%.

Inoltre, a norma dell'art. 5 del regolamento per la determinazione delle maggiorazioni da corrispondere sul capitale all'atto del rimborso, verrà considerato per il dodicesimo semestre di vita delle obbligazioni una maggiorazione pari al 10% del rendimento semestrale dell'undicesima cedola (0,52%).

Pertanto, tenuto conto della maggiorazione dei semestri precedenti (6,02%), l'attuale maggiorazione sul capitale è del 6,54%.

Si ricorda che a norma del citato art. 5, secondo comma, i premi di rimborso risulteranno dalla somma di tutte le maggiorazioni accertate sino al momento del rimborso.

N. B. — I rendimenti dei BOT sono calcolati ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge 17 novembre 1986, n. 759.

90A4371

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	296.000
- semestrale	L.	160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	556.000
- semestrale	L.	300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	255.000
Abbonamento semestrale	L.	155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.***

L. 1.000